



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

# Il vocabolario del Consiglio

---

*I tascabili di Palazzo Lascaris*



*n. 15*

Torino, settembre 2002

## **I TASCABILI DI PALAZZO LASCARIS**

1. *Intorno alla Sindone* (aprile 1998)
2. *Cos'è l'usura, conoscerla per prevenirla* (luglio 1998)
3. *Il Difensore Civico* (ottobre 1998 – ristampa novembre 2000)
4. *Consiglio on-line* (maggio 1999)
5. *Storie di ordinaria usura* (settembre 1999)
6. *Piemontesi nel mondo* (dicembre 1999)
7. *Contro la pena di morte* (aprile 2000 – ristampa aprile 2002)
8. *Uno spazio per i giovani* (luglio 2000 – ristampa aprile 2002)
9. *I Consiglieri regionali del Piemonte* (ottobre 2000)
10. *www.piemontesinelmondo.it* (aprile 2001)
11. *Il patrimonio linguistico del Piemonte* (luglio 2001)
12. *Il Museo Ferroviario Piemontese* (dicembre 2001)
13. *Gli Ecomusei in Piemonte* (aprile 2002)
14. *Sapore di Piemonte* (luglio 2002)

**Q**uesto quindicesimo nostro “tascabile” è intitolato “Il vocabolario del Consiglio” perché spiega, seppure in forma sintetica, il significato dei termini più consueti relativi all’organizzazione e al funzionamento della Regione e, in particolare, dell’Assemblea regionale.

Come in ogni vocabolario, anche in questo caso i termini - oltre duecento voci - sono elencati in ordine alfabetico, con rimandi e connessioni, per facilitarne la consultazione.

Ci auguriamo che il volumetto trovi la più ampia diffusione e possa aiutare a far comprendere meglio il linguaggio istituzionale, che spesso, purtroppo, appare riservato agli addetti ai lavori.

Il “vocabolario” ha infatti lo scopo di divulgare e rendere più trasparenti i meccanismi che regolano l’attività politica e amministrativa, contribuendo così ad incrementare la conoscenza di tali attività da parte dei cittadini e la loro partecipazione consapevole alla vita dell’istituzione regionale.

**Roberto Cota**

*PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE*

# A

**Abbinamento:** Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano provvedimenti vertenti sullo stesso oggetto l'esame deve essere congiunto. Tale esame può condurre, eventualmente, ad un testo unificato (*vedi voce*).

**Abrogazione:** È il venire meno dell'efficacia della norma giuridica. Può essere: "espressa", quando la norma viene abrogata da una successiva che esplicitamente dichiara tale effetto; "tacita", quando le disposizioni di una norma risultano incompatibili con quelle di una norma precedente senza che l'abrogazione sia esplicitamente dichiarata; "per nuova disciplina dell'intera materia", ovvero la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. L'abrogazione espressa di norme è la formula maggiormente consigliata nella formulazione dei testi normativi, onde evitare incertezza sulla permanenza in vigore delle norme abrogate. Si eliminano così i problemi circa la compatibilità o meno della nuova norma con il corpus legislativo vigente.

**Accesso (diritto di) agli atti e ai documenti amministrativi:** È il diritto di chiunque abbia un interesse personale e concreto (per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti) ad accedere alle informazioni, agli atti ed ai documenti in possesso della Pubblica Amministrazione e dei concessionari di pubblici servizi. Il diritto di accesso rappresenta un'espressione fondamentale del principio di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e si esercita nei confronti del soggetto competente ad emanare l'atto o nei confronti di chi lo detiene stabilmente. L'accesso può comportare, oltre il diritto di esame, anche il diritto di avere copia (previo rimborso dei costi di riproduzione) degli atti e dei documenti che interessano. Il diritto di accesso dei componenti delle assemblee elettive (Consigli regionali, provinciali e comunali) è specificatamente tutelato (*v. voce seguente*).

**Accesso (diritto di) dei consiglieri regionali agli atti:** Lo Statuto regionale (vedi voce) e il Regolamento interno del Consiglio regionale (vedi voce) garantiscono ai consiglieri regionali il diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli organi ed organismi regionali, dagli uffici e dagli enti o aziende da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili allo svolgimento del loro mandato. A tal fine hanno libero accesso agli uffici regionali. Con deliberazione (vedi voce) n. 81 del 4 aprile 2001 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato, in base all'articolo 2, comma 2, del Regolamento apposita normativa sul diritto di accesso dei consiglieri regionali.

**Aiuti di Stato** (vedi anche v. clausola sospensiva di efficacia): L'aiuto di Stato è una somma attribuita in genere dai pubblici poteri o da soggetti pubblici subordinati allo Stato o ancora da organismi finanziati da poteri pubblici, in favore di un'opera, di una istituzione o di un'impresa, senza contropartite da parte di queste ultime. In riferimento alla provenienza pubblica degli aiuti, sono considerati aiuti di Stato non soltanto quelli direttamente riconducibili al bilancio statale, ma anche quelli concessi da enti pubblici, territoriali e non territoriali, operanti nel settore economico. L'articolo 88 del Trattato attribuisce alla Commissione Europea il compito di esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune (per non falsare o minacciare di falsare la concorrenza) e dispone, inoltre, che gli Stati membri debbano informare preventivamente la suddetta Commissione di ogni progetto volto a istituire aiuti ("obbligo di notifica"). In Piemonte l'obbligo di notifica all'Unione Europea si inserisce nella fase conclusiva del procedimento legislativo. Nel caso di un disegno di legge, il testo licenziato dalla Commissione consiliare competente viene trasmesso dal presidente del Consiglio regionale al presidente della Giunta, affinché quest'ultimo possa predisporre il provvedimento di notifica da inviare all'UE, tramite la Rappresentanza Permanente d'Italia presso la stessa, per il parere di competenza. Nel caso, invece, di progetti di legge di iniziativa consiliare, popolare o di enti locali, il progetto medesimo, nel testo licenziato dalla Commissione competente, viene

inviato al Presidente della Giunta regionale per l'inoltro all'UE, già corredato del provvedimento di notifica.

**Allegato:** Accessorio ad un atto normativo o amministrativo che fa parte integrante del testo al quale si riferisce condividendone l'efficacia.

**Alzata di mano** (*vedi v. votazione*)

**Ammissibilità** (*vedi anche v. ricevibilità*): L'ammissibilità concerne gli aspetti sostanziali dell'atto: un atto è dichiarato ammissibile qualora sia idoneo a produrre gli effetti cui esso è ordinato, non sia precluso da precedente deliberazione, non sia relativo ad argomento estraneo all'oggetto della discussione (ad es. emendamento presentato durante l'esame in Aula di un progetto di legge). Il giudizio sull'ammissibilità dei progetti di legge presentati dai titolari dell'iniziativa legislativa, (con esclusione dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali, per le quali gli articoli 49-52 dello Statuto prevedono una specifica regolamentazione) è demandato al Consiglio regionale: qualora sorgono dubbi sull'ammissibilità dei progetti di legge presentati (articolo 75, comma 4, del Regolamento), la Commissione competente, alla quale il progetto è assegnato, ne riferisce al Consiglio, che decide per alzata di mano. Il giudizio sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali (vedi voce) è invece demandato all'Ufficio di presidenza (vedi voce), come prevede l'articolo 9, comma 1, lett. e) del Regolamento. Allo stesso organo è altresì demandato il giudizio sulla ricevibilità (vedi voce) e ammissibilità: delle interrogazioni degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria (articolo 103 del Regolamento). Se l'Ufficio di Presidenza non decide all'unanimità, decide il Consiglio nella sua prima seduta); delle petizioni (vedi voce) dei cittadini (elettori della Regione) presentate, al Consiglio regionale (articolo 108 del Regolamento). Se l'Ufficio di presidenza non decide all'unanimità, delibera il Consiglio nella sua prima seduta.

## **Ammissione del pubblico** (*vedi v. Aula*)

**Anno finanziario** (*vedi anche v. esercizio finanziario*): È lo spazio di tempo entro il quale si svolge un determinato ciclo di gestione ed in cui viene ripartita l'attività dell'ente. Il periodo di tempo considerato quale misura per l'individuazione temporale del bilancio è l'anno solare, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'annualità è uno dei principi giuridici (oltre all'integrità, universalità, unità, veridicità, pubblicità e chiarezza) cui il bilancio deve uniformarsi.

## **Appello nominale** (*vedi v. votazione*)

**Argomento:** Ogni questione che viene trattata dal Consiglio regionale e dalle Commissioni consiliari. In particolare, si usa per identificare i singoli punti iscritti all'ordine del giorno della seduta. L'espressione argomenti trattati indica i punti all'ordine del giorno il cui esame è esaurito da parte della Commissione o del Consiglio.

**Arianna:** È la banca dati della normativa regionale. Contiene: le leggi regionali (in ordine cronologico e per aree tematiche), le proposte di legge (dalla VII legislatura), i regolamenti regionali (in ordine cronologico, ma è in costruzione la sistemazione per aree tematiche e dei testi vigenti e coordinati degli stessi), le deliberazioni del Consiglio regionale (dalla VII legislatura). La banca dati contiene altresì i testi coordinati delle leggi regionali: strumento conoscitivo redatto al solo fine di facilitare la lettura del testo delle leggi che hanno subito una o più modifiche. Contiene altresì i dati di iter delle leggi (dalla presentazione alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione) (*vedi voce*), i riferimenti normativi rispettivamente attivati e subiti dalle leggi, con possibilità di navigazione ipertestuale lungo la catena normativa. La banca dati Arianna è consultabile anche in Internet al sito del Consiglio regionale ([www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it)), oppure all'indirizzo <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it>

**Assegnazione:** Tutti i progetti di legge e gli altri atti sui quali si esprime il Consiglio devono essere assegnati ad una Commissione consiliare permanente o speciale. La decisione spetta al Presidente del Consiglio regionale, che tiene conto delle materie di competenza di ciascuna Commissione.

**Assemblea** (*vedi anche v. Consiglio regionale*): È il complesso dei Consiglieri regionali riuniti in seduta. L'Assemblea si tiene nell'Aula, dove i consiglieri occupano il posto, a destra, a sinistra o al centro, secondo il gruppo consiliare di appartenenza. Il punto di riferimento è il seggio del presidente, posto di fronte all'emiciclo: si parla infatti della sua destra o della sua sinistra. Questa collocazione tradizionale appartiene ormai anche al linguaggio politico corrente.

**Assemblea aperta:** Il Consiglio regionale può riunirsi, in particolari circostanze, su proposta della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari (vedi voce), in Assemblea aperta cui partecipano con diritto di parola soggetti esterni al Consiglio (rappresentanti di enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria e delle formazioni sociali). I criteri e le modalità per lo svolgimento dell'Assemblea aperta sono definite dall'Ufficio di presidenza che individua anche i soggetti cui rivolgere l'invito alla partecipazione. Nel corso dell'Assemblea aperta, il Consiglio non può assumere provvedimenti: ove sia necessario deliberare su materie poste in discussione nella stessa, il Consiglio è convocato in separata successiva seduta.

**Assessore** (*vedi v. Giunta regionale*)

**Assestamento:** La legge di assestamento del bilancio è finalizzata, in corso di esercizio, ad "assestare" il bilancio, tenendo conto delle necessarie variazioni, cioè adeguando gli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale con la consistenza dei residui attivi e passivi, accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente, e con le nuove esigenze emerse nel corso della gestione svolta. L'assestamento del bilancio viene approvato



con legge, ogni anno, entro il 30 giugno: la sua presentazione è subordinata a quella del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario (vedi voce) dell'anno precedente.

**Atti consiliari** (*vedi v. resoconto stenografico*)

**Atto amministrativo:** Provvedimento che concretizza e formalizza la volontà della Pubblica Amministrazione su una determinata situazione o realtà. Rientrano tra gli atti amministrativi: le deliberazioni (quando provengono da un organo collegiale: es. Giunta regionale o Consiglio regionale); i decreti (quando provengono da un organo monocratico: es. Presidente del Consiglio regionale o Presidente della Giunta regionale); le determinazioni, emanate dai responsabili (dirigenti) regionali. Rientrano altresì tra gli atti amministrativi di carattere generale i Piani e i Programmi. Anche i regolamenti (vedi voce) sono atti amministrativi a contenuto normativo, nel senso che, analogamente alle leggi, dettano regole generali ed astratte. L'atto amministrativo si compone delle seguenti parti: intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, data e sottoscrizione.

**Audizioni:** Nell'ambito dell'attività istruttoria dei provvedimenti in esame, le Commissioni hanno la facoltà di chiedere l'intervento degli assessori regionali, dei direttori e dei funzionari regionali per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alle materie di loro competenza. Possono, altresì, audire altri soggetti (pubblici e/o privati) esterni comunque interessati ai provvedimenti in esame o argomenti di competenza delle Commissioni stesse.

**Aula:** Indica il locale, a forma di emiciclo, in cui il Consiglio regionale si riunisce in Assemblea (anche le Commissioni dispongono di un'apposita aula per i propri lavori). All'Aula possono accedere soltanto i Consiglieri e la Giunta regionale, nonché il Segretario generale del Consiglio (vedi voce) e gli altri dirigenti e funzionari autorizzati dal Presidente. Essa è,

per così dire, il centro della vita del Consiglio, ed è sintomatico che, nel quadro delle immunità di cui questo gode, la forza pubblica non possa entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e soltanto dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. È possibile assistere alla seduta da apposita zona dell'emiciclo, posta alle spalle dei Consiglieri. L'ammissione del pubblico è regolata con norme stabilite dall'Ufficio di Presidenza (vedi voce) ed è subordinata al rispetto di rigorose regole di comportamento: in particolare, le persone ammesse devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori.

**Autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale** (*vedi v. bilancio del Consiglio regionale*)

**Autonomie funzionali** (*vedi v. enti funzionali*)

**Autonomie locali** (*vedi v. enti locali territoriali*)

**Autorità indipendenti:** Le autorità indipendenti sono previste dalle leggi per regolare determinati settori di amministrazione, sulla scorta di modelli di origine anglosassone (authority). Le funzioni attribuite alle autorità possono essere le più varie: dall'amministrazione alla disciplina normativa del rispettivo settore. Generalmente vengono loro affidate funzioni di garanzia e compiti amministrativi e di regolazione quasi giurisdizionali. Tra le più conosciute a livello nazionale: Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero, Garante per la radiodiffusione e l'editoria, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Garante per la protezione dei dati personali (c.d. privacy), Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quest'ultimo ha un'articolazione a livello regionale (*vedi v. Corecom*).

# B

**Ballottaggio:** Votazione supplementare che avviene quando nella votazione precedente non si ottiene una maggioranza di voti necessaria all'elezione o approvazione di un atto. In tal caso, si procede ad una nuova votazione per scegliere uno tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti o uno tra due atti contrapposti. E' previsto in caso di elezione del Presidente del Consiglio (articolo 4 del Regolamento).

**Bandiera:** La Regione Piemonte ha una propria bandiera. È stata adottata nel 1995, con la legge regionale n. 83, allorché il Presidente della Repubblica accolse la proposta di allestire al Quirinale una galleria dei vessilli delle Regioni. Il disegno riprende con alcune modifiche lo stemma della Regione: croce bianca in campo rosso e lambello blu, con contorno blu e frangia d'oro. Al vessillo è stato aggiunto, divenendone così parte integrante, un nastro di colore arancione (che ripropone il colore di una delle tre bande verticali del gonfalone) annodato al culmine dell'asta. La misura del drappo ufficiale è di 150 per 100 centimetri. Le disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera sono espresse dalle legge regionale 36/97. Altri segni distintivi visivi della Regione sono il gonfalone e lo stemma (*vedi voci*)

**Biblioteca della Regione Piemonte** (*vedi v. Commissione di vigilanza per la Biblioteca della Regione Piemonte*): Unico punto in Piemonte di catalogazione, conservazione e consultazione della produzione editoriale dell'Ente Regione. È una struttura del Consiglio regionale. Ha sede in Torino, in via Confienza n. 14 (tel. 011.57.57.371 – fax 011.57.57.304 – e-mail: biblioteca@consiglioregionale,piemonte.it La biblioteca ha una caratterizzazione giuridico amministrativa sulle materie di competenza regionale e possiede, inoltre, ampie sezioni dedicate al patrimonio culturale piemontese, alla storia e politica europea, nazionale e piemontese,

alle problematiche giovanili e femminili. Il patrimonio bibliografico, comprende volumi, periodici, “letteratura grigia” (materiali vari acquisiti da fonti istituzionali e da istituti di ricerca al di fuori dei canali commerciali) catalogati in linea, cd-rom.

**Bilancio annuale di previsione:** Documento contabile nel quale vengono indicate le entrate e le spese della Regione che saranno rispettivamente acquisite ed erogate nell’esercizio finanziario, cui il bilancio regionale si riferisce. In linea di principio, il bilancio pubblico deve presentarsi in pareggio in quanto il prelievo dei mezzi finanziari trova giustificazione nelle erogazioni per le finalità pubbliche. Il bilancio è in attivo quando le entrate superano le uscite previste (avanzo); è in passivo quando le uscite superano le entrate (disavanzo). E’ redatto in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) (vedi voce) e con il bilancio pluriennale (vedi voce). Il bilancio è redatto in termini di: competenza in quanto comprende le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nell’anno finanziario; cassa in quanto comprende le entrate che si prevede che saranno riscosse o versate e le spese che si prevede che saranno pagate nell’anno finanziario. Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario (dell’anno successivo) deve essere presentato dalla Giunta entro il 31 agosto (articolo 77 dello Statuto) al Consiglio regionale che lo approva entro il 30 novembre (articolo 16 dello Statuto).

**Bilancio del Consiglio regionale** (vedi anche v. Consiglio regionale): Il bilancio del Consiglio regionale (così come quello del Senato e della Camera dei deputati) è espressione dell’autonomia contabile che caratterizza ogni organo costituzionale. La regolamentazione di tale autonomia prevede che le Regioni, sulla base dei rispettivi statuti, assicurino l’autonomia contabile del consiglio regionale, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge. Il Consiglio regionale esercita l’autonomia finanziaria e contabile, prevista dallo Statuto della Regione. L’Ufficio di presidenza predispone il bilancio annuale di previsione del Consiglio e lo sottopone al

Consiglio per l'approvazione, previo esame da parte della Commissione consiliare competente. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale del Consiglio. L'Ufficio di presidenza sottopone altresì annualmente al Consiglio, per l'approvazione, il rendiconto contenente i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio stesso. L'approvazione avviene seguendo le stesse modalità e procedure previste per il bilancio di previsione. Il rendiconto del Consiglio è allegato al rendiconto generale della Regione. Il Consiglio disciplina, mediante proprio Regolamento di contabilità, che costituisce parte integrante del Regolamento interno del Consiglio medesimo, le modalità di amministrazione e di gestione del bilancio consiliare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale n. 7 del 2001.

**Bilancio dello Stato** (*vedi v. finanziaria*)

**Bilancio di cassa** (*vedi v. bilancio annuale di previsione*)

**Bilancio di competenza** (*vedi v. bilancio annuale di previsione*)

**Bilancio pluriennale:** Documento, aggiornato annualmente, che rappresenta il quadro delle risorse della Regione da acquisire e da impiegare, di durata non inferiore al triennio: per il primo anno le previsioni coincidono con quelle del bilancio annuale di previsione (vedi voce) e per gli anni successivi le previsioni vengono espone separatamente. È redatto per unità previsionali di entrata e di spesa (UPB) (vedi voce). È coerente con il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) (vedi voce) e il programma pluriennale di attività e spesa. È allegato al bilancio annuale di previsione. La normativa distingue tra bilancio pluriennale: programmatico (espone le entrate e le spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DPEF); a legislazione vigente (espone le entrate e le spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore).

**Bilancio regionale** (*vedi v. bilancio annuale di previsione*)

**Bollettino Ufficiale della Regione (BUR):** É la pubblicazione periodica curata dalla Regione Piemonte. Costituisce strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in essa pubblicati (decreti, deliberazioni, bandi di concorso, etc.). Dalla data di pubblicazione inizia a decorrere il termine normale di “vacatio legis” (vedi voce), per l’entrata in vigore degli atti normativi (*vedi v. iter*). Il Bollettino Ufficiale è pubblicato ogni giovedì. Dalla data di pubblicazione dell’edizione cartacea, il Bollettino è disponibile, in versione elettronica, sul sito della Regione Piemonte ([www.regione.piemonte.it/](http://www.regione.piemonte.it/) - nella sezione Bollettino e Leggi). Sullo stesso sito, alla sezione Banche Dati - on-line è altresì consultabile la banca dati della normativa regionale “Arianna” (*vedi voce*).

## C

**Capigruppo** (*vedi anche v. conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e v. gruppi consiliari*): Sono così chiamati i presidenti di ogni singolo gruppo consiliare. Collaborano con il presidente del Consiglio regionale e con l’Ufficio di presidenza nell’esercizio delle funzioni politico-istituzionali relative all’organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari. Inoltre hanno numerose prerogative e possono assumere diverse iniziative nel corso dei lavori d’Aula. Dirigono altresì l’attività dei rispettivi gruppi consiliari, provvedendo: alla gestione dei fondi erogati ai gruppi per il loro funzionamento ed alla gestione del personale del gruppo.

**Capitolo di bilancio** (*vedi anche v. entratale e v. spesa*): Il capitolo (di entrata e di spesa) costituisce l’unità contabile elementare ai fini della gestione e della rendicontazione, nell’ambito di ogni unità previsionale di base (UPB) (vedi voce) dell’entrata e della spesa del bilancio. Non costituisce più oggetto di approvazione consiliare ai fini della previsione della spesa. Il capitolo dell’entrata è determinato secondo il rispettivo oggetto,

mentre quello della spesa secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale nonché il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. Il capitolo indica i contenuti, il carattere obbligatorio o discrezionale della spesa e le relative disposizioni legislative.

**Circoscrizione elettorale:** Parte del territorio in cui è organizzato il voto elettorale: può comprendere, al suo interno, a seconda del tipo di elezione e di sistema elettorale, una molteplicità di collegi elettorali (vedi v. collegio elettorale).

**Clausola sospensiva di efficacia:** Qualora il progetto di legge contenga, tra le diverse norme in esso contenute, anche una di previsione di aiuti di Stato (vedi voce), viene inserita, con apposito articolo, la clausola sospensiva di efficacia, onde consentire comunque l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, del progetto di legge in aula. L'erogazione degli aiuti è subordinata all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea, di cui viene data comunicazione, dalla Giunta regionale (Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega), sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Coalizione:** Alleanza, aggregazione. Il termine si riferisce all'alleanza tra più partiti o movimenti politici per sostenere un candidato o un governo o al fine di presentare un'unica lista elettorale.

**Coalizione di maggioranza:** Indica lo schieramento politico che ha promosso l'elezione del presidente della Regione. In particolare, si riferisce ai partiti e ai gruppi che sostengono l'azione del presidente della Regione e della Giunta, approvando nelle diverse sedi consiliari (Aula – Commissioni) le loro proposte legislative, amministrative, politiche.

**Coalizione di minoranza:** Detta anche opposizione. Insieme dei consiglieri, aderenti a diversi partiti o gruppi, che non hanno sostenuto l'elezione del presidente della Giunta e si oppongono alla sua azione e a quel-

la della Giunta regionale, anche con motivazioni diversificate. Lo Statuto e il regolamento interno del Consiglio garantiscono alcuni diritti e facoltà alla minoranza; di particolare rilievo la partecipazione all'Ufficio di presidenza e le nomine negli organi di amministrazione degli enti, aziende e società a partecipazione regionale. La Costituzione (articolo 83, comma 2) prevede che nella nomina dei delegati regionali (tre) per l'elezione del Presidente della Repubblica sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

**Collegati regionali alla finanziaria** (*vedi anche v. provvedimenti collegati*): Sono progetti di legge collegati alla manovra finanziaria annuale aventi riflessi sul bilancio e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria che la Giunta può presentare entro il 30 novembre al Consiglio, al fine della loro approvazione. Essi permettono di realizzare una completa manovra finanziaria per il conseguimento degli obiettivi politici dell'esecutivo regionale.

**Collegati statali alla finanziaria** (*vedi anche v. provvedimenti collegati*): Sono disegni di legge che il Governo presenta insieme ai disegni di legge finanziaria e di bilancio: insieme costituiscono la c.d. manovra di bilancio. Essi hanno caratteristiche del tutto identiche a quelle di altri disegni di legge di iniziativa del Governo. Essi non costituiscono adempimenti necessari e periodici come il disegno di legge finanziaria, ma dipendono esclusivamente dalla volontà del Governo, sia per il contenuto, sia per il numero che per la data di presentazione. Possono essere "collegati" sia temporalmente, perché presentati insieme alla finanziaria, sia funzionalmente, perché considerati determinanti dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi complessivi di politica economica. Nelle risoluzioni approvative dei Documenti di programmazione economico-finanziaria (DPEF), il Parlamento detta criteri circa il numero e il contenuto dei collegati. Le indicazioni contenute nelle risoluzioni votate dal Parlamento sono vincolanti per il Governo ai fini della predisposizione dei disegni di legge, nei quali si articola la manovra di bilancio e costituiscono, altresì,



parametro di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti ad essi riferiti. I disegni di legge collegati affrontano normalmente questioni settoriali (sanità, previdenza, ecc.) e vengono esaminati ciascuno dalla commissione competente per materia ovvero, se hanno carattere intersettoriale, dalla V Commissione (Bilancio).

**Collegio elettorale:** Porzione del territorio (vedi anche v. circoscrizione elettorale) i cui cittadini votano per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento o in altri organi rappresentativi (es. Consigli regionali, Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali), nonché direttamente il presidente della Giunta regionale, il presidente della Provincia e il sindaco. Nei collegi i seggi sono assegnati: con il sistema maggioritario, vince chi prende più voti. Più precisamente è proclamato eletto in ciascun collegio dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale in conformità dei risultati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (o il più anziano in caso di parità); con il sistema proporzionale, tale sistema tende ad assicurare alle diverse parti politiche un numero di seggi in proporzione ai voti ottenuti dalle singole liste.

**Comitati e Consulte del Consiglio regionale:** Organismi consultivi istituiti dalla Regione. Loro compito è promuovere e proporre iniziative in specifici ambiti quali, ad esempio, la difesa e la valorizzazione della Costituzione (Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana), l'integrazione europea (Consulta Regionale Europea), le pari opportunità tra uomo e donna (Consulta Femminile Regionale del Piemonte, Consulta Regionale delle Elette), la condizione giovanile (Consulta Regionale dei Giovani), la prevenzione dell'usura (Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura), e gli interventi di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità (Comitato di Solidarietà della Regione Piemonte). A farne parte sono i rappresentanti di enti ed associazioni.

**Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom):** Tra gli organismi

consultivi istituiti dalla Regione (*vedi anche v. comitati e consulte del Consiglio regionale*) è da annoverare il Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom), istituito presso il Consiglio con legge regionale 7 gennaio 2001 n. 1, in attuazione della legge 31 luglio 1997 n. 249, nonché delle deliberazioni n. 52 e n. 53 del 28 aprile 1999 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il Comitato è organo funzionale dell'Autorità suddetta nonché organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni.

**Commissione consultiva per le nomine:** Il presidente del Consiglio regionale nella prima seduta dopo la costituzione dei gruppi consiliari, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi e su loro designazione, nomina per l'intera legislatura, in modo da garantire la presenza di tutti i gruppi ed in relazione alla loro consistenza numerica, i consiglieri che costituiscono detta Commissione. Essa è presieduta dal presidente del Consiglio, cui spetta il potere di convocarla anche su richiesta del presidente della Giunta regionale. Effettua l'esame delle candidature ed esprime pareri al Consiglio regionale per le nomine di competenza dello stesso. Per quanto riguarda le nomine di competenza della Giunta regionale, la Commissione esprime pareri sui criteri generali contenuti nella relativa deliberazione.

**Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum:** La Commissione è organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono la interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme dello Statuto e delle leggi regionali in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla legge regionale n. 4 del 1973 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione. Essa è nominata dal Consiglio regionale ed è composta da

esperti giuristi, 5 docenti universitari e 4 avvocati patrocinanti nelle magistrature superiori, scelti con sorteggio.

**Commissione d'inchiesta** (*vedi v. commissioni speciali e v. fatto personale e onorabilità dei consiglieri*).

**Commissione di vigilanza per la biblioteca della Regione Piemonte** (*vedi v. Biblioteca della Regione Piemonte*): Organo previsto dal Regolamento interno del Consiglio. Esercita attività di controllo e di vigilanza sulla Biblioteca della Regione Piemonte, struttura del Consiglio regionale. La Commissione propone il Regolamento della biblioteca, che è approvato dall'Ufficio di presidenza.

**Commissione per il Regolamento:** La Commissione per il Regolamento svolge compiti legati all'autonomia ed al corretto funzionamento del Consiglio regionale. Ad essa spetta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento, che viene poi sottoposta all'esame dell'Assemblea, ed il parere su questioni di interpretazione del Regolamento sottoposte dal presidente del Consiglio regionale. È nominata dal presidente del Consiglio per l'intera legislatura, in modo da garantire la presenza di tutti i Gruppi ed in relazione alla loro consistenza numerica.

**Commissioni permanenti:** Le Commissioni permanenti sono così chiamate perché sono organi stabili e non vengono creati di volta in volta per l'esame dei provvedimenti. Ciascuna è dotata di una competenza specifica in uno o più settori organici di materie. Sono formate su designazione dei gruppi consiliari e sono composte in modo da rispecchiare la rappresentanza proporzionale delle forze politiche presenti in Assemblea (sono, infatti, delle piccole assemblee che riproducono in scala ridotta la composizione dell'Assemblea). Le Commissioni permanenti svolgono attività legislativa, di indirizzo, di controllo e conoscitiva. Nell'ambito dell'attività legislativa si riuniscono in sede referente (*vedi sottovoce*), in sede

redigente (vedi sottovoce), in sede consultiva (vedi sottovoce). In Parlamento le Commissioni permanenti si riuniscono altresì in sede legislativa (quando il progetto è approvato direttamente in Commissione senza discussione in Assemblea), riassumendo in sé la funzione istruttoria e quella deliberante. Nell'esercizio delle altre loro funzioni, le Commissioni possono predisporre proposte di ordini del giorno diretti a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti, possono riunirsi per lo svolgimento di interrogazioni, possono esprimere pareri su proposte di nomina o su altri atti della Giunta, possono ascoltare e discutere comunicazioni della Giunta, possono procedere ad audizioni, sopralluoghi ed indagini conoscitive. Possono, ove previsto da norme specifiche, predisporre proposte di deliberazione consiliare. Ogni Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro per la trattazione preliminare di provvedimenti assegnati all'esame della Commissione stessa o per la discussione di specifici problemi: la deliberazione finale è, comunque, riservata alla Commissione in seduta plenaria. Le Commissioni sono attualmente 8 ed hanno rispettivamente le seguenti competenze:

- I - Programmazione; bilancio, patrimonio; organizzazione e personale; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali;
- II - Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione e comunicazioni;
- III - Agricoltura; montagna; foreste; mercati; turismo; acque minerali e termali e risorse idriche, caccia e pesca;
- IV - Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani;
- V - Tutela dell'ambiente e impatto ambientale; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette;
- VI - Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà;
- VII - Industria; lavoro; formazione professionale; energia; cave e torbiere; artigianato e commercio; movimenti migratori;

VIII - Affari istituzionali; enti locali; controlli; adempimenti legge n. 142 del 1990 (ora decreto legislativo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”); polizia locale.

Commissione - esame in sede consultiva: Nell’ambito dell’attività legislativa, la Commissione opera in sede consultiva quando esprime i pareri, per le parti di sua competenza, sui progetti di legge in esame presso altre Commissioni. Il parere può essere conseguente all’assegnazione da parte del Presidente del Consiglio, ovvero alla richiesta da parte della Commissione competente, alla quale il progetto di legge sia stato assegnato in sede redigente o referente. Ogni Commissione ha peraltro l’obbligo di chiedere il parere della Commissione Programmazione e Bilancio ogni qualvolta un progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni (emendamenti) che allo stesso si intendessero apportare. Nel corso dell’esame del progetto in Assemblea, gli emendamenti presentati possono rendere necessaria ed opportuna un’ulteriore istruttoria, con conseguente decisione del Consiglio di rinvio alla competente Commissione di merito: se gli emendamenti presentati comportano maggiori spese o minori entrate l’intero progetto dev’essere rinviato anche all’esame della Commissione Programmazione e Bilancio. Le Commissioni permanenti esprimono altresì pareri alla Giunta quando ciò sia previsto da leggi regionali: tali pareri sono espressi, ai sensi dell’articolo 37, comma 5, Regolamento, a maggioranza dei voti rappresentati (vedi v. voto plurimo), salvo nei casi in cui sia stabilito diversamente.

Commissione - esame in sede redigente: Nell’ambito dell’attività legislativa, la Commissione in sede redigente predispone gli articoli del progetto di legge, mentre l’approvazione finale degli articoli e del testo complessivo è riservato, senza ulteriore discussione, al Consiglio regionale. In Aula non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti.

Commissione - esame in sede referente: Nell’ambito dell’attività legislativa e amministrativa, la Commissione in sede referente svolge funzione istruttoria dei provvedimenti sottoposti al suo esame (progetti di legge, proposte di deliberazione e altri affari): in particolare su quelli legislativi

esamina i progetti di legge, acquisisce i pareri di altre Commissioni che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. I Commissari delineano le posizioni dei Gruppi sul contenuto del provvedimento e presentano eventuali proposte di modifica (vedi v. emendamento). Inoltre, sono acquisiti anche attraverso audizioni di non consiglieri le opinioni e i dati ritenuti necessari. La Giunta partecipa all'istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, sui progetti di legge ed eventualmente su altri provvedimenti sottoposti al suo esame, la Commissione nomina un relatore (o più relatori) che presentano al Consiglio una relazione scritta e il testo elaborato. In via eccezionale il Consiglio può autorizzare la presentazione della relazione in forma orale. E' ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza. Con l'approvazione del testo in Commissione (tecnicamente "licenziamento"), il progetto di legge è pronto per l'esame dell'Assemblea al cui ordine del giorno è iscritto per l'esame e la definitiva approvazione.

**Commissione speciale per lo Statuto della Regione Piemonte** (*vedi anche v. commissioni speciali*): È stata istituita con deliberazione del Consiglio regionale, con le seguenti finalità: a) elaborazione e redazione del testo del nuovo Statuto ispirato al nuovo sistema istituzionale introdotto con legge costituzionale n. 1 del 1999 ed al complesso delle norme costituzionali vigenti, alla definizione della forma di governo regionale e dei principi costituzionali vigenti, alla definizione della forma di governo regionale e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, attivando i necessari confronti con la società piemontese e le sue istituzioni; b) esame dei disegni e delle proposte di legge presentati al Consiglio che abbiano come oggetto la revisione dello Statuto regionale.

**Commissioni speciali:** Con gli stessi criteri previsti per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni permanenti, il Consiglio può istituire Commissioni speciali: a) incaricate di esperire indagini conoscitive e di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti di particolare inte-

resse ai fini dell'attività regionale; b) d'inchiesta. A dette Commissioni i titolari degli uffici della Regione, di enti ed aziende da esse dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio. Le Commissioni d'inchiesta di cui al punto b) richiamano le Commissioni parlamentari di cui all'articolo 82, comma 2, della Costituzione che sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi e procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

### **Competenza** (*vedi v. bilancio annuale di previsione*)

**Comune** (*vedi anche v. enti locali territoriali*): Ente locale al quale sono attribuite tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi costituzionali di sussidiarietà (verticale), differenziazione ed adeguatezza. I Comuni (e così pure le Province e le Città metropolitane) sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Gli stessi enti (e così pure lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province) devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (orizzontale). I Comuni (e così pure le Province, le Città metropolitane e le Regioni) hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Il Governo può sostituirsi agli organi dei Comuni ( e così pure delle Regioni, delle Città metropolitane e delle Province) nelle ipotesi di cui all'articolo 120 della Costituzione, come modificato dall'articolo 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha altresì demandato alla legge la definizione delle procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi del governo siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

**Comunicazioni del presidente del Consiglio regionale:** La seduta con-

siliare si apre con le comunicazioni del presidente: con esse si dà notizia dei congedi richiesti dai consiglieri regionali, della presentazione ed assegnazione di progetti di legge presentati, del promovimento, (entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione) della questione di legittimità costituzionale di una legge regionale che il Governo ritiene che ecceda la competenza della Regione, delle decisioni della Corte Costituzionale in ordine alle leggi della Regione e in genere in merito ad ogni altro argomento o documento che ritiene di interesse dell'Assemblea o previsto da leggi regionali. Sulle comunicazioni del Presidente, ogni Consigliere può richiedere delucidazioni.

**Comunicazioni della Giunta regionale:** Complesso di dichiarazioni di volontà o di conoscenza che il presidente della Giunta regionale (o, su suo incarico, un assessore), può rendere (normalmente in Aula ma anche in Commissione) ogni volta che lo ritiene opportuno, ovvero quando ad esse sia normativamente tenuto. Su tali comunicazioni ogni Consigliere può chiedere chiarimenti. Qualora richiesta da 3 Consiglieri o da un rappresentante di un Gruppo, può aprirsi la discussione sulle stesse. In tal caso il Consiglio decide se e quando svolgere tale discussione; può altresì decidere che la discussione si svolga in Commissione. Sulla proposta di apertura di discussione, è ammesso l'intervento di un solo consigliere a favore e di uno contro.

**Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari** (*vedi anche v. capigruppo*): Ogni gruppo elegge al proprio interno i suoi organi dirigenti: un presidente – denominato anche capogruppo – ed eventualmente uno o due vicepresidenti e un segretario. I presidenti dei gruppi consiliari collegialmente costituiscono la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari (alla quale possono partecipare il presidente della Giunta regionale o un suo rappresentante, i membri dell'Ufficio di presidenza, e i presidenti di Commissione). La Conferenza coadiuva il presidente del Consiglio nell'organizzazione dei lavori, mediante la predisposizione



dei programmi quadrimestrali, del calendario dei lavori e dell'ordine del giorno delle singole sedute.

**Conferenza permanente Regione-Autonomie locali** (*vedi anche v. Consiglio delle autonomie locali*): Nell'ambito del riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e del sistema delle autonomie locali, assume particolare rilevanza la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, istituita con legge regionale n. 34 del 1998. L'articolo 6 di tale legge la definisce "organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, Comuni, Comunità montane, Province ed altri enti locali". La Conferenza, che ha sede presso la presidenza della Giunta, ha funzioni consultive: esprime pareri obbligatori e formuli proposte, di norma in via preventiva, sui disegni di legge, sugli atti amministrativi a carattere generale relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali, nonché in merito a quelli che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali; esprime pareri in merito alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative; esprime, su espressa richiesta della competente Commissione consiliare, pareri sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi riflessi sul sistema delle Autonomie locali.

**Congedo**: I consiglieri che non possono partecipare ai lavori del Consiglio regionale per ragioni di salute o altri motivi personali o per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente della Giunta o per assolvere ad incarichi affidatigli dal Consiglio o dalla Giunta o dalle Commissioni, lo comunicano al Presidente, il quale ne dà notizia all'Assemblea all'inizio di ogni seduta (*vedi v. comunicazioni del presidente del Consiglio regionale*). Tali consiglieri sono considerati in congedo: essi non sono computati ai fini del numero legale, nel limite massimo di un quinto (12) dei componenti il Consiglio.

**Consigliere regionale**: Componente del Consiglio regionale. I consiglieri

rappresentano, senza vincolo di mandato, l'intera Regione e vengono eletti a suffragio universale e con voto diretto, eguale, libero e segreto dei cittadini. A tale rappresentanza è connesso un complesso di attribuzioni e prerogative, necessarie per lo svolgimento del mandato ricevuto dal corpo elettorale. Si segnalano quelle di maggior rilievo: a) insindacabilità per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (vedi v. insindacabilità dei Consiglieri regionali); b) diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli uffici e dagli enti o aziende da essi dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'esercizio del mandato (vedi v. accesso (diritto di) dei consiglieri regionali agli atti); c) potere di proporre un progetto di legge (vedi v. iniziativa legislativa) o una proposta di deliberazione (vedi v. atto amministrativo); d) potere di sindacato ispettivo (vedi v. interpellanza e v. interrogazione); e) potere di indirizzo nei confronti della Giunta regionale (vedi v. ordine del giorno e v. mozione); f) potere di visita, senza autorizzazione, degli istituti penitenziari, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni (articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ai consiglieri viene attribuita un'indennità di carica.

**Consiglieri segretari:** Tra le principali funzioni dei consiglieri segretari (vedi v. Ufficio di presidenza) rientrano la sovrintendenza alla redazione del processo verbale e alla redazione di quelli delle sedute segrete, nonché le chiamate dei consiglieri nelle votazioni per appello nominale. Tengono nota delle singole votazioni, concorrono al buon andamento dei lavori. Sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del presidente del Consiglio ai servizi interni e al mantenimento dell'ordine nell'Aula e nella sede del Consiglio, esercitando la funzione di questori. Nel caso di contemporaneo impedimento del presidente e dei due vicepresidenti (vedi voce), le funzioni di presidente sono assunte, in relazione alle esigenze di continuazione della seduta del Consiglio, dal consigliere segretario più anziano di età tra i presenti. Eccezionalmente, in caso di necessità, il presidente può chiamare un consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di segretario.

**Consiglio delle autonomie locali:** Il comma aggiunto all'articolo 123 della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione) stabilisce che in ogni Regione lo Statuto preveda e disciplini il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. (*vedi anche v. Conferenza Regione – Autonomie locali*).

**Consiglio regionale** (*vedi anche v. regolamento interno*): È uno dei tre organi della Regione (al pari della Giunta e del presidente della Giunta). È, come il presidente della Giunta, eletto direttamente dal popolo. È l'organo legislativo, titolare della potestà legislativa attribuita alla Regione dalla Costituzione. Esercita, altresì, le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi regionali. Le attribuzioni del Consiglio regionale sono analiticamente descritte dagli articoli 16 e 17 dello Statuto. Si segnalano, in particolare, quelle esercitabili nei confronti dello Stato: a) formula proposte di legge al Parlamento, con le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali; b) esercita il potere di richiesta del referendum nazionale nei termini stabiliti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e con le modalità previste dalle leggi dello Stato sul referendum; c) elegge nel proprio seno tre delegati della Regione ai quali spetta di partecipare, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, all'elezione del Presidente della Repubblica: per l'elezione dei delegati, ciascun consigliere vota per non più di due nomi (*vedi v. voto limitato*).

Esercita la funzione di indirizzo e di controllo nei confronti della Giunta regionale. Il Consiglio gode di autonomia funzionale, contabile e organizzativa in genere. In particolare, oltre ad avere un proprio bilancio (*vedi v. Bilancio del Consiglio regionale*), sono di competenza dell'Ufficio di presidenza e del presidente del Consiglio regionale le attribuzioni, gli adempimenti e i compiti relativi all'organizzazione degli uffici, alla direzione delle strutture organizzative ed alle altre funzioni di livello dirigenziale, alla gestione del personale, inquadrato in ruolo separato da quello della Giunta (articolo 81 dello Statuto e articoli 41-47 della legge regionale n. 51 del 1997). Il Consiglio regionale del Piemonte è formato da 60

consiglieri, riuniti in Gruppi consiliari. La legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario), prevede l'attribuzione di 48 seggi (pari a 4/5) con il sistema proporzionale su base provinciale e di 12 seggi (pari a 1/5) con il sistema maggioritario, per consentire alla coalizione vincitrice di ottenere il 55 o il 60% dei componenti l'Assemblea, a seconda del risultato conseguito nel proporzionale (vedi anche v. collegio elettorale). La sede del Consiglio regionale è in via Alfieri 15 – 10121 Torino.

**Consulte** (*vedi v. comitati e consulte del Consiglio regionale*)

**Contingentamento dei tempi** (*vedi v. durata dei dibattiti e degli interventi*)

**Conto del bilancio** (o rendiconto finanziario) (*vedi anche v. rendiconto generale della Regione*): Documento contabile che dimostra le risultanze della gestione delle entrate e delle spese e della formazione dei residui, secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire la valutazione delle politiche pubbliche di settore della Regione, in modo da permettere la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa, in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficienza e efficacia individuati.

**Conto generale del patrimonio** (*vedi anche v. rendiconto generale della Regione*): Documento contabile che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute, nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale. Indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce: a) le attività e le passività finanziarie; b) i beni mobili e immobili; c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative. Contiene in allegato l'elenco descrittivo dei beni immobili regionali alla chiusura dell'esercizio, le loro destinazioni e il loro eventuale reddito, in modo

da consentire di individuare i beni suscettibili di utilizzazione economica. La legge di contabilità regionale individua tra le immobilizzazioni finanziarie i crediti di difficile esazione, che vanno stralciati dal conto del bilancio e trasferiti al conto generale del patrimonio.

**Convocazione del Consiglio regionale:** Atto con cui il Presidente fissa la riunione del Consiglio regionale. L'avviso di convocazione deve indicare la data, gli orari e il luogo della seduta, con allegati l'ordine del giorno (*vedi voce*) l'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze (*vedi voci*) di cui si prevede la trattazione, e deve essere comunicato ad ogni consigliere almeno 3 giorni prima della seduta. Le convocazioni possono essere ordinarie e straordinarie; quelle ordinarie sono fissate sulla base del calendario dei lavori, quelle straordinarie possono essere disposte direttamente dal presidente del Consiglio oppure su richiesta del presidente della Giunta o di un quarto dei consiglieri in carica.

**Coordinamento:** Può accadere, soprattutto nell'esame di disegni di legge particolarmente complessi o contrastati, che alcune delle disposizioni approvate appaiano in contrasto fra loro o inconciliabili con lo scopo della legge. In tal caso, prima della votazione finale, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio regionale sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che giudichi opportune. Su entrambe decide il Consiglio. Qualora la necessità di correzioni formali sia rilevata in un momento successivo alla votazione finale, tali correzioni sono deliberate dall'Ufficio di presidenza (*vedi voce*). Nella prima seduta successiva il presidente ne dà comunicazione all'Assemblea.

**Copertura finanziaria delle leggi:** L'articolo 81 della Costituzione stabilisce che ogni legge che comporti nuove o maggiori spese rispetto a quelle previste nella legge di bilancio deve indicare i mezzi per farvi fronte. È questa la cosiddetta "copertura finanziaria". In applicazione di tale principio, l'articolo 26 della legge regionale n. 7 del 2001 discipli-

na dettagliatamente le modalità di copertura finanziaria delle leggi regionali.

**Costituzione della Repubblica Italiana:** Legge fondamentale dello Stato. Nella gerarchia delle fonti normative, essa si colloca in una posizione di assoluta primarietà. Contiene i principi fondamentali (articoli 1-12), le norme sui diritti e sui doveri dei cittadini (articoli 13-54), le norme e i principi generali relativi all'organizzazione e al funzionamento della Repubblica (articoli 55-139), nonché le disposizioni transitorie e finali (I-XVIII). Approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta pomeridiana di lunedì 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari (515 votanti sui 556 membri dell'Assemblea), è stata promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Nei suoi cinquantaquattro anni di vita, numerosi articoli della Costituzione hanno subito modifiche, attuate secondo la procedura prevista dall'articolo 138.

Queste le principali innovazioni apportate con Legge costituzionale:

- 9 febbraio 1963, n. 2 Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione
- 27 dicembre 1963, n. 3 Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise"
- 22 novembre 1967, n. 2 Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte Costituzionale
- 16 gennaio 1989, n. 1 Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione
- 4 novembre 1991, n. 1 Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione
- 6 marzo 1992, n. 1 Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto
- 29 ottobre 1993, n. 3 Modifica dell'articolo 68 della Costituzione
- 22 novembre 1999, n. 1 Disposizioni concernenti l'elezione diretta

del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni

- 23 novembre 1999, n. 2 Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione

- 17 gennaio 2000, n. 1 Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

- 23 gennaio 2001, n. 1 Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero

- 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione

A differenza delle precedenti leggi costituzionali di modifica del testo della Costituzione, quest'ultima è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, a seguito dello svolgimento del referendum confermativo popolare del 7 ottobre 2001 (vedi v. referendum) ed è entrata in vigore il giorno 8 novembre 2001.

## D

**Decentramento amministrativo** (*vedi anche v. Regione, v. enti locali, v. enti funzionali*): Consiste nella distribuzione tra le diverse amministrazioni locali, regionali e centrali, delle funzioni amministrative, cioè dei compiti, delle attività, dei servizi ai quali provvede in via generale la Pubblica Amministrazione. In Italia il processo di decentramento è partito dal 1972, a seguito della costituzione delle Regioni a statuto ordinario, ed è proseguito negli anni successivi, con tappe significative nel 1977 e nel 1997, con le c.d. "leggi Bassanini". La riforma della Costituzione del 2001 (articolo 118) attribuisce funzioni amministrative, in via generale, ai Comuni, salvo che siano conferite con legge stata-

le o regionale a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, per assicurarne l'esercizio unitario sotto il profilo funzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In base al principio di sussidiarietà, tendenzialmente le funzioni amministrative e i relativi servizi pubblici sono resi ai cittadini dalle istituzioni più vicine ai bisogni e agli interessi delle popolazioni amministrate. I principi di differenziazione e di adeguatezza consentiranno al legislatore statale e regionale di individuare le amministrazioni più adeguate ad esercitare concretamente i relativi compiti, nei diversi settori di intervento pubblico.

**Decreto** (*vedi v. atto amministrativo*)

**Delegificazione:** Designa il fenomeno della progressiva riduzione dell'area di intervento legislativo nella disciplina normativa di una determinata materia o attività, dalla sede legislativa a quella regolamentare, con conseguente spostamento dalla competenza parlamentare a quella dell'esecutivo. L'operazione di delegificazione si inserisce in un disegno più ampio che mira ad un duplice obiettivo: la semplificazione delle procedure e il riorientamento della legislazione sull'attività amministrativa al fine di garantire l'efficacia e i risultati. Fine realizzabile riducendo l'ambito della legge soltanto a ciò che necessita di una garanzia a tutela di interessi o di diritti del cittadino o di interessi collettivi. L'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 prevede che per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, i relativi regolamenti siano adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del parere del Consiglio di Stato, con il procedimento individuato dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 50 del 1999 (c.d. Bassanini quater).

**Deliberazione** (*vedi v. atto amministrativo*)

**Deliberazione d'urgenza:** La Giunta regionale può, in caso d'urgenza,



sotto la propria responsabilità, deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio. Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima seduta successiva, da tenersi non oltre sessanta giorni. Il provvedimento d'urgenza perde in ogni caso efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta. Qualora il Consiglio ratifichi con modifiche o non ratifichi la deliberazione della Giunta, esso adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazioni assunte dalla Giunta.

### **Determinazione** (*vedi v. atto amministrativo*)

**Dichiarazione d'urgenza:** Le dichiarazioni d'urgenza possono essere di due tipi: 1) la prima si inserisce nella fase iniziale del procedimento legislativo: quando il proponente o 3 Consiglieri o la Giunta regionale lo richiedano, per i progetti di legge, (e in via di analogia per le deliberazioni), il Consiglio può stabilire procedure più semplici o più abbreviate per il loro esame. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta, infatti, la riduzione di tutti i termini alla metà per la presentazione al Consiglio delle relazioni da parte delle Commissioni. 2) la seconda dichiarazione d'urgenza è inserita nel corpo della legge come articolo a sé stante (solitamente nella parte finale della legge): essa comporta, ai sensi dell'articolo 45 Statuto, l'abbreviazione dei termini di promulgazione (da parte del presidente della Giunta regionale) e pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, al fine della sua entrata in vigore (solitamente il giorno stesso o successivo alla pubblicazione).

**Dichiarazione di voto:** La dichiarazione di voto consiste nell'intervento di un consigliere per ogni gruppo consiliare che dichiara, motivandola, la posizione che il gruppo intende assumere nella votazione che seguirà (favorevole, contraria o di astensione). La sua durata è fissata in 5

minuti. Tale dichiarazione, oltre a precedere la votazione finale sul provvedimento, è consentita prima della votazione di ogni articolo e riguarda anche i relativi emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi. Sono ammesse altresì dichiarazioni di singoli consiglieri che si discostino dalle decisioni del gruppo.

**Difensore civico regionale:** Previsto dallo Statuto regionale, è stato istituito con la legge regionale n. 50 del 1981. È nominato con decreto del presidente della Giunta regionale, su designazione del Consiglio regionale a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata (2/3 dei consiglieri). I compiti del Difensore civico sono definiti dall'articolo 2 della predetta legge regionale e ricondotti alla tutela del cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto. Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio regionale, secondo le norme del Regolamento interno. I suoi compiti sono altresì ampliati dalla normativa statale. L'articolo 16 della legge n. 127 del 1997 ha esteso le competenze del Difensore civico regionale, attribuendogli funzioni di tutela dei diritti dei cittadini anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con la sola eccezione di difesa, pubblica sicurezza e giustizia (fino all'istituzione del Difensore Civico nazionale). Di particolare rilievo il potere sostitutivo per omissione o ritardo di atti obbligatori attribuito al Difensore civico regionale dall'articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il Difensore civico regionale può nominare un commissario ad acta, che procede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico. L'articolo 15 della legge 24 novembre 2000 n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di sem-

plificazione 1999), sostituendo il comma 4 dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, ha ampliato i poteri del Difensore civico in tema di accesso ai documenti amministrativi. Anche le Province e i Comuni, in base all'articolo 11 del decreto legislativo n. 267 del 2000, possono prevedere l'istituzione del Difensore civico provinciale e comunale, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Inoltre, il Difensore civico comunale e quello provinciale svolgono, altresì, la funzione di controllo eventuale di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio. L'Ufficio del Difensore civico regionale ha sede a Torino in piazza Solferino, 22 - tel. 011/5757389-502-503 – fax 011/5757386.

**Direttori regionali:** Rivestono la massima posizione dirigenziale all'interno dell'Ente Regione (Giunta e Consiglio), a capo di strutture organizzative stabili denominate Direzioni, costituite per lo svolgimento di attività amministrative riferite ad un complesso omogeneo di funzioni regionali. Ogni singola Direzione è, di norma, articolata in Settori preposti allo svolgimento di parti omogenee delle attività di competenza delle Direzioni medesime.

**Disavanzo** (*vedi v. saldo finanziario*)

**Discussione:** La discussione sui vari argomenti (progetti di legge, proposte di atto amministrativo, ordini del giorno e mozioni) iscritti all'ordine del giorno è diretta dal presidente. I consiglieri che intendono prendere la parola si iscrivono a parlare. Quando ottengono la parola, devono parlare, in piedi, dal proprio seggio rivolti all'Assemblea e al presidente. Nessuno può intervenire più di una volta nel corso della stessa discussione (salvo che per ipotesi molto particolari previste dal Regolamento interno). Nessun discorso può essere interrotto o riman-

dato, per la sua continuazione, ad altra seduta.

**Discussione generale dei progetti di legge:** L'esame in Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione dell'articolato e degli eventuali emendamenti presentati. La discussione generale si riferisce alla finalità delle norme sottoposte al Consiglio viste e considerate nel loro complesso. Il presidente, dopo che hanno parlato tutti i consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola, per la replica, ai relatori e al rappresentante della Giunta regionale. Può verificarsi il caso che la chiusura anticipata della discussione generale sia chiesta in qualunque momento da almeno 3 consiglieri, in modo da poter passare rapidamente alla fase della votazione (fenomeno antiostuzionistico denominato "ghigliottina") (articolo 65, commi 2 e 3, del Regolamento). Chiusa la discussione generale si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso proposti.

**Disegno di legge** (*vedi v. progetto di legge*)

**Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF):** La gestione finanziaria ed economica della Regione è informata al metodo della programmazione. In base a tale principio, la Giunta regionale, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto di Ricerche economico-sociali del Piemonte (IRES), presenta ogni anno al Consiglio, entro il 5 luglio, il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), che sulla base delle valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale della Regione e per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale, e per la definizione degli interventi regionali. Il documento è, altresì, inviato alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali che esprime il proprio parere entro il 25 luglio. Esso è deliberato dal Consiglio entro il 30

luglio: la mancata deliberazione di approvazione non impedisce alla Giunta di presentare il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e la legge finanziaria. Il DPEF è aggiornato annualmente.

**Durata dei dibattiti e degli interventi:** La previsione di durata dei dibattiti e degli interventi risponde all'esigenza che l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno del Consiglio abbia tempi certi di discussione e di approvazione. Per quanto riguarda i dibattiti, il Regolamento prevede che quando sia in discussione il bilancio, il rendiconto annuale della Giunta o altro argomento di rilevante importanza, la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari (vedi voce) può concordare in linea di massima la durata del dibattito e il tempo a disposizione del singolo gruppo, che potrà essere utilizzato con uno o più interventi. Per quanto riguarda in particolare la durata degli interventi, essa è fissata ordinariamente in non più di 10 minuti. Tale termine, tuttavia, può avere durata diversa. Da 10 a 20 minuti: per le relazioni sulle leggi o su altri provvedimenti, per le comunicazioni della Giunta, per l'illustrazione delle mozioni; non più di 5 minuti: per presentazione e discussione emendamenti, per illustrazione delle interpellanze, per replica dell'interpellante e dell'interrogante, per dichiarazione di voto, nonché per tutti gli interventi di carattere procedurale o incidentale; non più di 2 minuti: per richiesta di delucidazioni (ad esempio, sulle comunicazioni del Consiglio regionale) o di chiarimenti (ad esempio, sulle comunicazioni del presidente della Giunta da parte di ogni consigliere.

## E

**Economia di spesa** (*vedi anche v. residuo*): È la somma stanziata in bilancio, in termini di competenza, ma non impegnata entro l'esercizio. Le economie di spesa concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

**Emendamento:** Per emendamento si intende una proposta di modifica ai testi sottoposti all'esame dell'Assemblea e, nella fase precedente, all'esame della Commissione (progetto/disegno/proposta di legge – deliberazione o mozione/ordine del giorno). La proposta di modifica al testo può essere di soppressione, di sostituzione, di modificazione e di integrazione. Si considera emendamento anche la proposta di un articolo aggiuntivo in modo che questa costituisca una modifica al testo medesimo, sempre in rapporto con un articolo. Gli emendamenti debbono essere presentati, dai singoli consiglieri o dalla Giunta, alla Presidenza del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta indetta per la discussione degli articoli ai quali si riferiscono. È ammessa anche la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui sopra e anche nel corso della seduta qualora siano sottoscritti da tre consiglieri e dal rappresentante di un gruppo o della Giunta. La votazione di emendamenti ad un testo ha la precedenza su quella del testo stesso. Il Regolamento interno del Consiglio non prevede un vaglio di ricevibilità e di ammissibilità degli emendamenti proposti. È il presidente del Consiglio, in via di prassi, che, ove occorra, assume decisioni in merito. Sempre in via di prassi, nell'esame e nella votazione degli emendamenti si procede da quelli che apportano le modifiche più radicali al testo, giungendo, via via, a quelli da esso meno distanti, in analogia con i regolamenti parlamentari. Possono essere presentati anche emendamenti a un emendamento, i cosiddetti subemendamenti, che devono essere votati prima dell'emendamento stesso.

**Enti funzionali:** Accanto agli enti locali territoriali (*vedi voce*), l'ordinamento giuridico prevede anche gli enti funzionali, ai quali è riconosciuta capacità di autogoverno e di auto-amministrazione. Camere di Commercio e Università degli studi sono gli esempi più conosciuti di tali enti. Volendo fornire una definizione dell'autonomia di tali enti, essa va individuata nelle funzioni svolte, proprio per il loro rilievo pubblicistico (cioè per quella porzione di interesse generale coinvolto che viene ad essere da loro concretamente amministrata). Il termine “fun-

zionali” distingue queste autonomie da quelle elettive (Comuni, Province, Regioni). Di autonomie funzionali ha parlato la legge delega n. 59 del 1997 all’articolo 1 e, conseguentemente, il primo articolo del decreto legislativo n. 112 del 1998 (attuativo della predetta legge): anche se il conferimento di funzioni e compiti alle autonomie funzionali è limitato ai “casi espressamente previsti”, in ogni caso fornisce loro il riconoscimento fondamentale richiesto.

**Enti locali territoriali:** Sono Enti Pubblici che operano in un determinato ambito territoriale per il perseguimento di interessi preminentemente locali. A tal fine sono dotati di autonomia giuridica e politica. I principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate e le Unioni di Comuni) sono stati riordinati nel recente “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. La suddetta normativa si estende, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo Statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

**Enti strumentali:** Allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale, oppure di garantire il raggiungimento di obiettivi previsti dal piano di sviluppo, la Regione, può con propria legge costituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed organizzativa e può partecipare unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione ed amministrazione di società per azioni. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo su tali enti ed aziende. Il bilancio di tali enti, in base agli articoli 45-50 della legge regionale n. 7 del 2001, è redatto secondo le disposizioni previste per il bilancio della Regione, quali risultano nella precitata legge e nel relativo Regolamento di attuazione. Avviene altresì con l’osservanza dei principi stabiliti nella precitata legge e nel Regolamento, (in quanto applicabili) la gestione del bilancio di tali enti.

**Entrata/e:** Risorsa disponibile la cui acquisizione, nella contabilità pubblica, passa attraverso tre fasi: l'accertamento, la riscossione e il versamento. Il rispetto della sequenza procedurale stabilita dalla legge assicura la legittimità del procedimento contabile e, dunque, il rispetto del principio di legalità.

Nel bilancio regionale, le entrate sono ripartite in sei titoli, secondo la loro provenienza (articolo 14 legge regionale n. 7 del 2001): 1) derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione; 2) derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti; 3) extratributarie; 4) derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale; 5) derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie; 6) per contabilità speciali. Le entrate del bilancio regionale sono ordinate in categorie (secondo la natura dei cespiti), in unità previsionali di base - UPB - (accorpano, ai fini dell'approvazione del Consiglio, aree omogenee di attività di ciascun assessorato e sono stabilite in modo che a ciascuna di esse corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa cui è affidata la relativa gestione) e in capitoli (secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione).

**Esercizio finanziario** (*vedi anche v. anno finanziario*): È il complesso di operazioni di gestione finanziaria (entrate/spese) che si compiono nel corso dell'anno finanziario. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

**Esercizio provvisorio:** Qualora il Consiglio regionale non approvi il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'anno finanziario, esso può, con legge, entro il 31 dicembre, autorizzare la Giunta all'esercizio provvisorio, che ha una durata complessiva non superiore a quattro mesi e, pertanto, le spese sono autorizzate per un importo non superiore a quattro dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base (vedi voce), ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si



tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

## F

**Fatto personale e onorabilità dei consiglieri regionali:** Un consigliere che si sia sentito censurare nella propria condotta o attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle da lui espresse, può domandare la parola per fatto personale. In tal caso deve indicare in che cosa consiste il fatto personale. Spetta al presidente decidere sulla sua sussistenza. È da ricordare altresì che quando, nel corso di una discussione, un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità può chiedere al presidente la nomina di una commissione di inchiesta, che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa.

**Finanziaria** (*vedi v. legge finanziaria*)

**Fondi di riserva** (*vedi anche v. stornoli*): Somme iscritte su appositi capitoli per fronteggiare gli oneri derivanti dall'esercizio di particolari facoltà che competono alla Regione nel corso della gestione. Si distinguono per spese obbligatorie: riguarda oneri di natura inderogabile ed indifferibile (personale, ammortamento di mutui e prestiti, garanzie regionali e crediti non prescritti esigiti dai creditori) iscritti su capitoli specifici correlati alle UPB individuati in apposito elenco "1" allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione regionale; autorizzazioni di cassa: iscritto nel bilancio di cassa della Regione è il fondo da cui si preleva per i pagamenti da eseguire durante l'esercizio finanziario in eccedenza agli stanziamenti iscritti in bilancio. L'ammontare annuo di tale fondo non può superare un dodicesimo del totale dei pagamenti autorizzati con legge di bilancio e con provvedi-

menti di variazione del bilancio; autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente: con legge di bilancio tale fondo serve per provvedere a eventuali mancanze di assegnazioni di bilancio per spese derivanti da leggi permanenti di natura corrente; spese impreviste: per oneri di carattere imprevedibile, cui occorre necessariamente e tempestivamente provvedere e che non impegnano in futuro il bilancio con carattere di continuità. La delibera di Giunta regionale va presentata alla Presidenza del Consiglio entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, per la convalida con delibera di Consiglio.

**Fondi speciali:** Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi speciali che sono destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. Tali fondi possono essere per le spese correnti e per le spese in conto capitale. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa (vedi voce).

Per ogni fondo speciale è allegato al bilancio un elenco (elenco 4 e 5) che indica i provvedimenti legislativi e le conseguenti spese cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo. L'ammontare di ogni fondo e la sua specificazione sono determinati dalla legge finanziaria (vedi voce).

**Franchi tiratori:** Nel linguaggio politico e giornalistico, franchi tiratori sono quei consiglieri che, in votazioni segrete, decidono di votare in modo diverso da quello concordato o ufficialmente deciso dal proprio partito o gruppo consiliare.

## G

**Giunta delle elezioni** (vedi anche v. commissione per il regolamento): Ha il compito di verificare la regolarità della elezione di ciascun

Consigliere per accertare se sussistano nei loro confronti cause di ineleggibilità o di incompatibilità e di proporre, pertanto, all'Assemblea la convalida oppure l'annullamento della votazione.

Esamina altresì i ricorsi relativi alle condizioni degli eletti, proposti da cittadini elettori della Regione. Inoltre, la legge regionale n. 32 del 2001 ha individuato nella Giunta delle elezioni l'organo consiliare interno che ha il compito di procedere alla valutazione dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni (vedi anche v. insindacabilità dei consiglieri regionali) e di riferire al Consiglio per i successivi adempimenti.

È nominata dal presidente del Consiglio per l'intera legislatura, in modo da garantire la presenza di tutti i Gruppi ed in relazione alla loro consistenza numerica. Per quanto attiene alle modalità di votazione, l'articolo 14, comma 5, del Regolamento dispone che i consiglieri componenti esprimono il loro voto a titolo individuale, contrariamente quanto avviene nelle Commissioni permanenti, nella Commissione per il Regolamento e nella Commissione consultiva per le nomine, nelle quali ogni gruppo consiliare esprime tutti i voti di cui dispone in Consiglio (vedi v. voto plurimo).

**Giunta regionale:** È organo della Regione al pari del Consiglio e del presidente della Giunta. È l'organo esecutivo della Regione: nominata e revocata dal presidente della Giunta (che è anche presidente della Regione), che assegna ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie (le c.d. "deleghe"). I componenti (il cui numero – 12 – è fissato dallo Statuto) della Giunta possono anche non essere consiglieri regionali; hanno diritto di partecipare ai lavori del Consiglio (ma non di votare, se non sono consiglieri) ed hanno l'obbligo di rispondere alle interpellanze e alle interrogazioni (vedi voci). Essi siedono in un apposito banco posto sotto quello della Presidenza e hanno facoltà di parlare ogni volta che lo richiedano. Nella discussione dei progetti di legge, il rappresentante del governo regionale replica, alla fine della discussione generale, agli oratori in essa intervenuti ed espri-

me il suo parere circa gli ordini del giorno e gli emendamenti. Provvede all'attuazione delle leggi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio, organizza e coordina l'attività amministrativa della Regione, predispone e gestisce il bilancio regionale. È inoltre titolo del potere di iniziativa legislativa (vedi voce). Gli atti attraverso i quali vengono espresse le decisioni della Giunta, che funziona collegialmente, sono le deliberazioni (vedi v. atto amministrativo). La sede della Giunta regionale è a Torino in Piazza Castello 165.

**Gonfalone:** La Regione Piemonte ha un proprio gonfalone, adottato insieme allo stemma (*vedi voce*) con legge regionale n. 4 del 1984. È composto da tre bande verticali di colore rosso, blu e arancione. La spiegazione dei colori si trova nel proclamo della Repubblica di Alba, del 25 aprile 1796: "Il rosso dinota il coraggio, il bleu la solidità, ed il rancio la dolcezza, l'unità, l'egualità, l'indivisibilità, di cui è simbolo il melarancio coi suoi spicchi uniti ed eguali". Altri segni distintivi visivi della Regione sono la bandiera e lo stemma (*vedi voci*).

**Governo regionale** (*vedi v. Giunta regionale*).

**Gruppi consiliari** (*vedi anche v. conferenza dei presidenti dei gruppi*): Riuniscono i consiglieri in base alla loro appartenenza politica. Ogni gruppo nomina un proprio presidente, denominato capogruppo (vedi voce). Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo; i consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un particolare gruppo, formano il gruppo misto. I gruppi che si costituiscono successivamente alla elezione del Consiglio regionale devono essere formati da almeno due consiglieri, salvo che, indipendentemente dal numero, trovino corrispondenza in Gruppi costituiti presso il Parlamento nazionale (Camera o Senato).

# H

**<http://www.consiglioregionale.piemonte.it>**: Indirizzo web (Url) del sito Internet del Consiglio regionale. Le numerose pagine ipertestuali contengono informazioni di carattere istituzionale (struttura dell'organizzazione e attività delle singole componenti), informazioni sulla documentazione prodotta e reperibile in rete, notizie d'attualità e altre sezioni di rilevanza (banche dati e link).

**<http://www.gruppi.consiglioregionale.piemonte.it/>**: Indirizzo web (Url) del sito realizzato per i gruppi componenti il Consiglio regionale. Strutturato come ampia home page che rinvia, con appositi link, ai siti autonomi dei singoli gruppi.

**<http://www.piemontesinelmondo.it>**: Indirizzo web (Url) del sito realizzato in collaborazione dal Consiglio e dalla Giunta della Regione Piemonte, per offrire varie tipologie di servizi, informazioni e possibilità di contatto, ai piemontesi residenti fuori dai confini regionali.

**<http://intranet.consiglioregionale.piemonte.it>**: Indirizzo web dell'intranet del Consiglio regionale. Questo spazio web è riservato alle strutture del Consiglio e consente una rapida fruizione di servizi e di materiale informativo e documentale.

# I

**Indagine conoscitiva**: Le Commissioni permanenti (*vedi voce*) possono promuovere, nelle materie di propria competenza, previo consenso

dell'Ufficio di presidenza del Consiglio che ne definisce le modalità per lo svolgimento, delle indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti, in vista della trattazione di proposte e questioni sottoposte al loro esame. Lo svolgimento di indagini conoscitive può essere altresì demandato dal Consiglio alle Commissioni, previa definizione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, delle modalità per lo svolgimento. A tal fine si tengono apposite sedute delle Commissioni alle quali possono essere chiamati ad intervenire tutti i soggetti interessati e qualsiasi persona esperta nelle materie oggetto dell'indagine. A conclusione dei lavori, la Commissione riferisce al Consiglio avanzando, se del caso, le opportune proposte.

**Iniziativa legislativa:** Potere di proporre un progetto di legge. Tale potere è attribuito dallo Statuto regionale alla Giunta regionale (*vedi voce*), ai consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali ed agli elettori. L'iniziativa legislativa (della Giunta regionale e dei consiglieri) è esercitata mediante presentazione alla Presidenza del Consiglio regionale del progetto di legge redatto in articoli ed accompagnato da una relazione che ne illustra le finalità, unitamente ad una relazione tecnica, qualora il progetto di legge preveda nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate.

**Iniziativa legislativa degli enti locali** (*vedi anche v. iniziativa legislativa popolare*): [di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto regionale] È dettagliatamente disciplinata dalla legge regionale n. 4 del 1973. La relativa proposta di iniziativa legislativa deve essere deliberata o da un Consiglio provinciale o da Consigli comunali in numero non inferiore a 5, oppure da uno o più Comuni rappresentanti non meno di 25 mila elettori.

Deve essere accompagnata dalle deliberazioni e dai verbali delle discussioni consiliari. È presentata all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità del progetto stesso (*vedi voce*). Gli stessi enti locali possono assumere l'iniziativa per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse

generale nonché di proposte regionali di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.

**Iniziativa legislativa popolare** (*vedi anche v. iniziativa legislativa degli enti locali*): [di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto regionale] È disciplinata dalla legge regionale n. 4 del 1973. È esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge (sottoscritta da almeno 8.000 elettori della Regione, e redatta in articoli) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta stessa. Qualora manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio. Il popolo esercita altresì l'iniziativa per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte regionali di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.

**Insindacabilità dei consiglieri regionali**: Il comma 4 dell'articolo 122 della Costituzione dispone che i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. L'insindacabilità si concreta in una irresponsabilità "giuridica" (civile, penale, amministrativa) che persiste anche dopo la cessazione del mandato. L'ampiezza della formula costituzionale dev'essere letta anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, con la quale sono stati meglio delineati ed esplicitati la valenza giuridica e il contenuto della norma. In particolare la Corte Costituzionale ha stabilito che l'esonero da responsabilità ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione sia di una funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate a detto organo dalla stessa Costituzione o dalle altre fonti normative cui la prima rinvia (sentenza n. 391 del 1999). Inoltre, sempre la giurisprudenza costituzionale sottolinea come l'immunità in parola si estende anche a quei comportamenti che, pur non rientrando tra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza (sentenze nn. 391/1999 e 289/1998).

Con la legge regionale n. 32 del 2001 (Norme in materia di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione) la Regione Piemonte ha definito, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza riservata ai componenti del Consiglio regionale dall'articolo 122, comma 4, della Costituzione, le procedure per il giudizio di valutazione di detta importante prerogativa, che comprende tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, nonché quelle collegate da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo legislativo regionale. La legge regionale n. 32 del 2001 ha inoltre individuato nella Giunta per le elezioni (*vedi voce*) l'organo interno consiliare che ha il compito di procedere all'istruttoria della valutazione di insindacabilità e di riferire al Consiglio regionale che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni. Qualora il Consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato l'insindacabilità del consigliere, il presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'Autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per quanto di competenza.

**Interim:** Dal latino “nel frattempo”. Periodo di tempo che intercorre dal momento in cui il titolare di determinate funzioni (di governo, ecc.) cessa la sua attività (perché deceduto, dimessosi, ecc.), fino a quello in cui il nuovo titolare assume le stesse funzioni. In tale periodo si definisce interim anche l'incarico assunto od affidato provvisoriamente in attesa del titolare definitivo.

**Interpellanza:** Consiste nella domanda, rivolta per iscritto alla Giunta regionale, per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi o, comunque, per sollecitare spiegazioni su specifici atti amministrativi. È presentata per iscritto al presidente del Consiglio regionale che la inoltra, per la risposta, al presidente della Giunta regionale. Ha sempre svolgimento orale: l'interpellante illustra, per non più di cinque minuti, la sua domanda, la Giunta regionale espone la sua risposta e l'interpellante ha facoltà di replicare brevemente



per non più di cinque minuti. Se nessuno dei firmatari di un'interpellanza è presente al momento in cui la stessa è posta in discussione in Aula, salvo il caso che gli stessi siano in congedo, l'interpellanza si considera decaduta; in tal caso, tuttavia, la risposta della Giunta verrà comunicata in forma scritta all'interpellante o al primo firmatario.

**Interrogazione:** È la semplice domanda rivolta per iscritto alla Giunta regionale per sapere se sia vero un certo fatto, se sia conosciuto un determinato evento, che cosa sia stato fatto o quale provvedimento si intenda adottare in una determinata situazione. È presentata, così come l'interpellanza, per iscritto al presidente del Consiglio regionale che la inoltra, per la risposta, al presidente della Giunta regionale. A richiesta dell'interrogante può avere risposta orale in Aula, risposta orale in Commissione oppure risposta scritta. Lo svolgimento dell'interrogazione si articola nella risposta della Giunta e nella replica, per non più di cinque minuti, dell'interrogante (o di uno degli interroganti), per dichiarare se è soddisfatto della risposta o motivare l'eventuale insoddisfazione. Se nessuno dei firmatari di un'interrogazione è presente al momento in cui essa è posta in discussione, in Aula o in Commissione, salvo il caso di congedo, alla stessa verrà data risposta scritta, da comunicarsi all'interrogante o al primo firmatario.

**Interrogazione [quale istituto della partecipazione popolare]:** Consiste nella domanda scritta che gli enti locali, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria rivolgono agli organi della Regione (che sono tenuti a dare risposta scritta) per sapere se un fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta all'organo interrogato o se sia esatta o se l'organo interrogato abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Regione (*vedi anche v. interrogazione*).

**Istruttoria legislativa** (*vedi anche v. commissioni permanenti*): È una fase del procedimento di formazione della legge di competenza delle

Commissioni (quando operano in sede referente, consultiva o redigente).

**Iter:** Espressione comunemente impiegata per indicare il cammino che un progetto (disegno/proposta) di legge, sottoposto al Consiglio regionale, deve percorrere prima di giungere alla votazione definitiva. Il procedimento di formazione della legge (c.d. iter) si articola in varie fasi successive: a) presentazione del progetto (vedi v. iniziativa legislativa); b) esame ed approvazione, previa istruttoria legislativa (vedi voce), da parte dell'Assemblea; c) promulgazione da parte del presidente della Giunta regionale e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## L

**Legge:** Atto dello Stato, della Regione o delle Province di Trento e Bolzano che vincola tutti i cittadini (vedi anche v. legge regionale). Nella redazione dei testi legislativi è utile attenersi alle “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”, di cui alla recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001 (G.U. 27 aprile 2001 n. 97), nonché alla “Guida alla redazione dei testi normativi” del 2 maggio 2001 (G.U. 3 maggio 2001 n. 105): le indicazioni e le regole (di carattere formale e sostanziale) in esse contenute costituiscono un aiuto alla corretta e omogenea redazione dei testi normativi (legislativi o di altra natura).

**Legge di bilancio:** Legge con la quale è adottato il bilancio di previsione della Regione. Fissa i limiti ed i contenuti della gestione finanziaria della Regione e ne autorizza l'esecuzione.

**Legge finanziaria:** Strumento di manovra finanziaria con cui la Giunta opera modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi

sul bilancio regionale. La legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Il progetto di legge finanziaria, unitamente al bilancio annuale e pluriennale, è presentato dalla Giunta al Consiglio, per l'approvazione. Essa è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.

**Legge regionale** (*vedi anche v. legge*): Le Regioni a Statuto ordinario (tra queste il Piemonte) e quelle a Statuto speciale nonché le Province autonome di Trento e Bolzano sono titolari di potestà normativa (legislativa e regolamentare) che si esplica attraverso l'emanazione di atti che fissano regole generali ed astratte, vincolanti per tutti i cittadini della Regione. Sotto il profilo formale e procedurale le leggi regionali sono assimilabili alle leggi formali dello Stato.

**Legislatura**: Arco di tempo che intercorre tra un'elezione e l'altra. Tradizionalmente l'inizio della legislatura viene fatto coincidere con la data della prima riunione del Consiglio regionale, mentre il termine finale della legislatura viene individuato o nel giorno antecedente la data delle elezioni o in quello antecedente la data della prima riunione del nuovo Consiglio, fino a quando cioè sono prorogati i poteri del precedente (in tal senso si esprime parte della dottrina). Nel caso delle Regioni dura cinque anni.

**Legislazione**: Complesso delle leggi esistenti dello Stato, della Regione, di una data epoca, di un determinato settore della vita sociale.

**Lista elettorale**: Elenco di candidati che si presentano sotto uno stesso simbolo per le elezioni effettuate con il sistema proporzionale.

# M

**Maggioranza** (*vedi anche v. numero legale per deliberare*): È il numero di voti necessario e sufficiente per la validità di una decisione collegiale. Ogni deliberazione è presa a maggioranza assoluta dei presenti (maggioranza semplice), salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una maggioranza speciale, riferita al numero dei consiglieri componenti l'Assemblea (maggioranza assoluta o qualificata). Si considerano partecipanti al voto i consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. Affinché una proposta sia approvata occorre che i voti favorevoli siano in numero superiore ai voti contrari sommati agli astenuti. I consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto non vengono computati ai fini del risultato. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Ogni volta che il Consiglio stia per procedere ad una votazione, il presidente verifica se il Consiglio sia in numero legale per deliberare, se del caso disponendo l'appello nominale dei presenti. Inoltre, tale appello deve essere comunque effettuato qualora lo richieda un consigliere. Se il Consiglio non è in numero legale, il presidente rinvia la prosecuzione del dibattito sull'oggetto in esame ad una successiva seduta. Passa quindi ad altro argomento dell'ordine del giorno o sospende la seduta per un tempo non inferiore a 30 minuti qualora lo richieda un gruppo consiliare.

**Mozione:** È lo strumento principale dell'attività di indirizzo politico del Consiglio regionale nei confronti della Giunta: è, infatti, una proposta intesa a promuovere una discussione o un pronunciamento del Consiglio regionale, allo scopo di dare alla Giunta indirizzi di comportamento o direttive per la trattazione di determinati affari di competenza regionale. Per la presentazione di una mozione sono necessari almeno cinque consiglieri e la discussione si conclude con un voto che, se positivo, impegna la Giunta a comportarsi nel modo indicato nella mozio-

ne. Se sullo stesso argomento sono state presentate anche interpellanze, queste vengono comprese nella discussione della mozione: interpellanze e mozione formano oggetto di un'unica discussione.

## N

**Numero legale:** Affinché l'Assemblea possa validamente deliberare è necessario che sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica (il c.d. quorum strutturale o costitutivo). I consiglieri in congedo (entro il limite di un quinto dei componenti il Consiglio, ovvero 12) o assenti per incarico istituzionale ricevuto non sono computati per determinare il numero legale. Con il computo massimo consentito dei congedi (12) il numero legale è di 25. Le deliberazioni sono validamente assunte quando sono approvate dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri partecipanti al voto (quorum funzionale o deliberativo). Sono tali i consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o si siano astenuti. I non partecipanti al voto non sono computati ai fini del quorum funzionale, ma ai soli fini del quorum strutturale.

## O

**Ordine del giorno:** Definisce due tipi di documenti distinti. Nel primo caso, con l'espressione "ordine del giorno della seduta", si designa l'elenco dei vari argomenti (progetti di legge, proposte di deliberazione, ordini del giorno, mozioni) che l'Assemblea deve esaminare nel corso della seduta e il loro ordine di precedenza. Quest'ultimo può essere modificato ("inversione di punti all'ordine del giorno") su proposta del presidente del

Consiglio, della Giunta, del rappresentante di un gruppo consiliare o di tre consiglieri. Se non accolta tacitamente dal Consiglio, la proposta è messa in votazione, per alzata di mano, ed approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Possono essere iscritti all'ordine del giorno della seduta, su proposta degli stessi soggetti suindicati, anche nuovi punti per i quali sia stato dato preavviso scritto nell'avviso di convocazione. La proposta è messa in votazione, per alzata di mano, ed approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio, ovvero 31. Pur in assenza di preavviso scritto di cui all'ipotesi precedente si può procedere all'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, sempre su proposta degli stessi soggetti suindicati. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio, ovvero 40. L'ordine del giorno del Consiglio regionale è consultabile in Internet al seguente indirizzo: [www.consiglioregionale.piemonte.it/](http://www.consiglioregionale.piemonte.it/). Nel secondo caso, "ordine del giorno" indica un atto di indirizzo del Consiglio nei confronti della Giunta regionale, ovvero una proposta diretta a promuovere un pronunciamento su argomenti di interesse generale, su questioni di particolare interesse politico oppure a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Può essere presentato in occasione di dibattiti su comunicazioni della Giunta o nel corso della discussione di un progetto di legge. In questo ultimo caso, l'approvazione di un ordine del giorno tende a circoscrivere o precisare il significato del progetto di legge e a dare direttive al governo regionale e a tutti coloro che hanno il compito di dare esecuzione alle disposizioni approvate.

**Organi della Regione:** Per la Costituzione (articolo 121) sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il presidente della Giunta (chiamato anche presidente della Regione).

**Organismi consultivi** (*vedi v. comitati e consulte del Consiglio regionale*)

**Organizzazione dei lavori:** Al fine di renderne quanto più possibile razio-

nale ed efficace lo svolgimento, l'attività del Consiglio regionale è organizzata mediante programmi (quadrimestrali) e calendari. I primi elencano i principali argomenti che il Consiglio deve trattare nel periodo considerato e ne indicano eventualmente l'ordine di priorità. I calendari, formati sulla base dei programmi, specificano l'attuazione, con eventuali integrazioni, dei programmi stessi per periodi di norma mensili, indicando il numero e la data delle singole sedute dell'Assemblea con le indicazioni degli argomenti da trattare. In generale il programma e il calendario dei lavori diventano definitivi con l'approvazione da parte della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Sulla base del calendario viene, infine, stabilito l'ordine del giorno (*vedi voce*) della seduta.

**Organo:** Persona (organo monocratico – es. presidente della Giunta regionale) o più persone (organo collegiale – es. Giunta regionale) a cui sono affidati compiti specifici nell'ambito di una organizzazione pubblica o privata.

**Ostruzionismo:** Il termine deriva dal verbo latino “obstruere” = impedire, indica una strategia posta in essere da una minoranza - con mezzi che comprendono l'uso anche artificioso di tutti gli espedienti regolamentari - al fine di rallentare o rendere impossibile il funzionamento dell'Assemblea e così ritardare o impedire l'approvazione di un progetto di legge o di altra deliberazione.

## P

**Pareggio:** Principio economico di equilibrio del bilancio che prescrive l'eguaglianza tra il totale delle entrate e il totale delle spese.

**Parere** (*vedi anche v. commissione: esame in sede consultiva*): È un atto scritto che contiene analisi, valutazioni, giudizi di carattere scientifico,

tecnico, legale, ecc. o di merito. Molto spesso le leggi prevedono che l'adozione di un atto amministrativo (vedi voce) di carattere generale o specifico avvenga a seguito di un procedimento nel quale intervengono diversi soggetti, pubblici e privati. Alcuni procedimenti prevedono che per tale adozione possa o debba essere "richiesto" o "acquisito" un parere. Si dice che un parere è: facoltativo, quando l'amministrazione, prima di assumere un atto, è libera di chiedere o meno un parere; obbligatorio, quando l'amministrazione deve comunque chiederlo, ma può decidere diversamente dalle valutazioni espresse nel parere; obbligatorio e vincolante, quando l'amministrazione deve chiedere un parere e non può discostarsi dalle valutazioni. I pareri di organi politici (Consiglio regionale, Giunta, Commissioni consiliari) riguardano essenzialmente il merito dell'atto che deve essere assunto, cioè se il contenuto di quest'ultimo sia opportuno o meno oppure se vada modificato.

**Partecipazione popolare:** Nell'ambito del diritto pubblico indica la possibilità per i cittadini di influire con i loro comportamenti nelle decisioni che riguardano la collettività. Lo Statuto regionale (articolo 2) riconosce un ruolo preminente alla partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici. La partecipazione popolare si attua attraverso i seguenti istituti: a) iniziativa popolare (*vedi anche v. iniziativa legislativa popolare*); b) iniziativa degli enti locali (*vedi anche v. iniziativa legislativa degli enti locali*); c) referendum consultivo e abrogativo (*vedi voce*); d) interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale (*vedi voce*); e) petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni (*vedi voce*).

**Petizione:** È la richiesta che i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o perché vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse. Sulla loro ricevibilità ed ammissibilità (*vedi voce*) decide



l'Ufficio di presidenza. Le ulteriori modalità relative al loro esame ed alle conseguenti decisioni sono stabilite dal Regolamento. Delle petizioni ricevute il presidente dà comunicazione in apertura di seduta (*vedi anche v. comunicazioni del presidente del Consiglio regionale*).

**Pregiudiziale** (*vedi v. questione pregiudiziale*)

**Preliminare** (*vedi v. questione preliminare*)

**Prescrizione amministrativa** (*vedi v. residui*)

**Presidente del Consiglio regionale** (*vedi anche v. regolamento interno del Consiglio regionale*): È eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti, con votazione a scrutinio segreto. Tra le sue prerogative e i suoi compiti (elencati nell'articolo 5 del Regolamento) si precisano i seguenti: a) rappresenta il Consiglio; b) dirige e coordina l'attività di tutti i suoi organi (*in particolare dell'Assemblea – vedi voce*), facendo osservare il Regolamento; c) convoca e presiede le sedute del Consiglio; d) dirige, modera le discussioni e concede la facoltà di parlare durante le sedute; e) giudica della ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, al quale riferisce (qualora sorgano dubbi sulla loro ricevibilità); f) decide in via definitiva ogni controversia inerente l'applicazione del Regolamento sentita, occorrendo, la Commissione Regolamento; g) stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

**Presidente della Giunta regionale**: È organo della Regione (al pari del Consiglio e della Giunta). È, come il Consiglio regionale, eletto direttamente dal popolo. Rappresenta la Regione; nomina e revoca i componenti della Giunta regionale (*vedi voce*), ne dirige la politica e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Gli atti mono-

cratici emanati direttamente dal presidente sono i decreti (*vedi v. atto amministrativo*).

**Processo verbale:** Redatto per ogni seduta (dell'Assemblea e delle Commissioni), è il documento che attesta gli atti e le deliberazioni della seduta medesima, riportando l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e il risultato delle votazioni, nonché in generale l'andamento procedurale dei lavori. Viene distribuito ai consiglieri. Se non vi sono osservazioni, si intende approvato senza votazione (questa, quando occorre, ha luogo per alzata di mano). Ogni cittadino può, con richiesta scritta, ottenere copia integrale del processo verbale delle sedute del Consiglio regionale, salvo che si tratti di sedute dichiarate non pubbliche (*vedi v. seduta segreta del Consiglio regionale*).

**Progetto di legge:** È un testo normativo redatto in articoli, preceduto da una relazione illustrativa dei proponenti, titolari del diritto di iniziativa legislativa (*vedi v. iniziativa legislativa*) e proposto all'approvazione del Consiglio regionale. Peraltro, i progetti di legge che prevedono nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture, come previsto dall'articolo 26, comma 2 della legge di contabilità regionale n. 7 del 2001. I progetti di legge si distinguono in disegni di legge (spesso abbreviati in "ddl", se di iniziativa della Giunta regionale), o in proposte di legge (spesso abbreviati in "pdl", se di iniziativa di altri soggetti, diversi dalla Giunta, titolari del relativo potere). La stessa distinzione tra disegno di legge e proposta di legge, relativamente ai titolari del potere di iniziativa legislativa (Governo, ciascun membro delle Camere, un Consiglio regionale, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL -, almeno cinquantamila elettori), si riscontra anche alla Camera dei Deputati. Al Senato invece si usa più correntemente il termine "disegno di legge" per tutte le iniziative legislative. I progetti di legge sono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile e comunicati all'Assemblea. Previo esame da parte della Commissione

competente, essi giungono in Aula accompagnati da una relazione e quivi costituiscono oggetto anzitutto di una discussione generale, quindi di un esame articolo per articolo, con i relativi emendamenti, e da ultimo di una votazione finale.

**Programmazione** (*vedi v. documento di programmazione economico-finanziaria*)

**Promulgazione:** È, insieme alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (*vedi voce*), uno dei momenti della cosiddetta fase integrativa dell'efficacia della legge regionale. In particolare, è l'atto con il quale il Presidente della Repubblica o il presidente della Giunta regionale ordina la pubblicazione e l'esecuzione, rispettivamente, delle leggi statali e di quelle regionali. La legge (statale e regionale) entra in vigore solo dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (15 giorni o nel diverso termine indicato dalla legge medesima) (*vedi anche v. dichiarazione d'urgenza*).

**Proposta di legge** (*vedi v. progetto di legge*)

**Provincia** (*vedi anche v. enti locali territoriali*): Costituisce (unitamente ai Comuni, alle Città metropolitane e allo Stato) un'articolazione della Repubblica. È ente autonomo (come i Comuni, le Città metropolitane, le Regioni) con proprio Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Ha (come gli altri soggetti sopra richiamati) autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

**Provvedimenti collegati** (*vedi anche v. collegati regionali alla finanziaria e v. collegati statali alla finanziaria*): Sono disposizioni legislative che accompagnano la legge finanziaria. La Giunta può presentare tali progetti di legge entro il 30 novembre al Consiglio che li approva. Essi permettono di realizzare una completa manovra finanziaria per il conseguimento degli obiettivi politici dell'esecutivo.

**Pubblicità dei lavori consiliari** (*vedi v. seduta del Consiglio regionale*).

# Q

**Questione incidentale:** Le questioni pregiudiziale, sospensiva e preliminare (vedi rispettive voci) hanno carattere incidentale, nel senso che la discussione non può proseguire se non dopo che l'Assemblea si sia pronunciata su di esse. La questione incidentale può essere formale, perché si inserisce nell'esame del provvedimento per motivi di procedura: infatti, non incide sul suo contenuto, ma sulla sua corretta trattazione (vedi v. questione preliminare e v. richiami) oppure sostanziale, in quanto riguarda il contenuto del provvedimento all'ordine del giorno (vedi v. *questione pregiudiziale* e v. *questione sospensiva*).

**Questione pregiudiziale:** È la richiesta di non discutere un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno per ragioni di legittimità (costituzionale o statutaria) o di merito, può essere presentata da un consigliere prima dell'inizio della discussione. Il presidente del Consiglio ha facoltà di ammetterla anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Consiglio provvede a distinguere quelle di legittimità (costituzionale e statutaria) da quelle di merito: su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione (previa eventuale illustrazione delle singole questioni) e quindi a due distinte votazioni.

**Questione preliminare:** È facoltà di ogni consigliere presentare al presidente del Consiglio regionale questioni preliminari, ossia attinenti alla conduzione dei lavori del Consiglio regionale. Sono così identificabili i richiami riguardanti il Regolamento, l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, le modalità o le priorità delle votazioni (vedi anche v. richiami): in pratica, si tratta di questioni generalmente definibili procedurali. Ogni questione preliminare è discussa e votata singolarmente (vedi

*anche v. questione incidentale).*

**Questione sospensiva:** É la richiesta fatta da un consigliere regionale affinché la discussione o la deliberazione su un determinato argomento, iscritto all'ordine del giorno, sia rinviata e sospesa fino ad una certa data oppure al verificarsi di un certo evento. In caso di concorso di più questioni sospensive, comunque motivate, ha luogo un'unica discussione (previa eventuale illustrazione delle singole questioni da parte del proponente o uno dei proponenti), e il Consiglio decide con un'unica votazione e quindi, se approvata, sulla durata della sospensione.

**Questori** (*vedi v. consiglieri segretari*).

**Quorum** (*vedi v. numero legale*).

## R

**Referendum:** Istituto di democrazia diretta mediante il quale la collettività (nazionale o regionale) si pronuncia, in termini di approvazione o di rigetto, su specifiche scelte normative. Il referendum può essere abrogativo di legge statale o atto avente valore di legge quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali (articolo 75 della Costituzione) o consultivo, in materia di fusione di Regioni esistenti o di creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate (articolo 132 della Costituzione). Inoltre, l'articolo 138 della Costituzione prevede l'istituto del referendum confermativo popolare: ad esso può farsi luogo qualora le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali non siano approvate con la maggioranza dei due terzi nella seconda

votazione. L'unico referendum confermativo popolare è quello indetto il 3 agosto 2001 e svolto il 7 ottobre dello stesso anno (*vedi v. Costituzione della Repubblica italiana*). Lo Statuto regionale disciplina l'istituto del referendum su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali di carattere generale. In particolare, il referendum regionale può essere: abrogativo (su richiesta di cinquantamila elettori della Regione oppure di tre Consigli provinciali o di dieci Consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione) quando concerne l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale (articolo 54 dello Statuto), di regolamenti regionali (articolo 56 dello Statuto) o di provvedimenti amministrativi di interesse generale (articolo 57 dello Statuto); consultivo (articoli 33-38 della legge regionale n. 4 del 1973), quando il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei membri assegnati (ovvero 31 Consiglieri), delibera, su iniziativa della Giunta o di un Consigliere, di sottoporre a referendum l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'articolo 133, comma secondo, della Costituzione. Lo Statuto regionale prevede, all'articolo 60, che il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati (ovvero 31 Consiglieri) possa deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari, nei limiti e secondo modalità fissate con legge regionale (ancora da emanare).

L'articolo 123 della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 prevede che lo Statuto regionale, approvato con la procedura di cui al comma 2 dello stesso articolo, sia sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

**Regione:** È un'articolazione (con i Comuni, le Province, le Città metro-

politane e lo Stato) della Repubblica. È ente autonomo (e così pure i Comuni, le Province le Città metropolitane) con proprio Statuto, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Le Regioni (a Statuto ordinario) esercitano potestà legislativa limitatamente alle materie di legislazione concorrente (salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato), nonché in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (legislazione esclusiva); le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano la potestà legislativa secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La potestà legislativa regionale, analogamente a quella dello Stato, è esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il Governo, quando ritenga che la legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, con ricorso predisposto dall'Avvocatura generale dello Stato, la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, come prevede l'articolo 127 della Costituzione. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che la Regione (con ricorso deliberato dalla Giunta regionale), quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, possa promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. Anche la potestà regolamentare è ripartita tra Stato (nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni) e Regioni (in ogni altra materia), oltretutto ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Esercita altresì funzioni amministrative sulla base dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

**Regolamento interno del Consiglio regionale:** È l'insieme delle norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio

regionale, ovvero le regole di procedura alle quali deve attenersi nello svolgimento della sua attività. Come prevede l'articolo 23 dello Statuto, è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri (31) assegnati alla Regione, articolo per articolo e con votazione finale. L'osservanza delle regole è assicurata dal presidente, il quale è anche chiamato a decidere - a meno che non ritenga di deferire la questione all'Assemblea - sui richiami al Regolamento. Tali richiami (*vedi voce*) possono essere fatti da ogni consigliere in qualunque momento della discussione. La procedura, di volta in volta seguita, dà vita ai cosiddetti "precedenti" che, soprattutto se consolidati, aiutano a stabilire l'interpretazione pratica delle singole norme regolamentari (la "prassi").

**Relatore/i di maggioranza del progetto di legge** (*vedi v. commissione: esame in sede referente*)

**Relatore/i di minoranza del progetto di legge** (*vedi v. commissione: esame in sede referente*)

**Rendiconto generale della Regione:** Documento finanziario, predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio entro il 31 luglio. Comprende il conto del bilancio (o rendiconto finanziario) (*vedi voce*) e il conto generale del patrimonio (*vedi voce*) e dimostra i risultati della gestione. I risultati economici della gestione sono elaborati secondo i criteri di competenza economica e comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto del bilancio.

**Residui:** Al momento della redazione del bilancio, nel rispetto del principio di competenza, si rilevano gli eventuali residui. Essi si distinguono in attivi: somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio finanziario; passivi: somme impegnate e non pagate entro il



termine dell'esercizio. È vietato conservare nel conto dei residui passivi somme non impegnate entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse sono state iscritte, salvo i seguenti casi: per le spese correnti, per non più di due anni, successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato; per le spese in conto capitale, per non più di sette anni. Trascorsi i due anni (per le spese correnti) e i sette anni (per le spese in conto capitale) si prescrivono le somme iscritte in bilancio (c.d. prescrizione amministrativa), ma non si estingue il diritto del creditore. Esistono, altresì, i residui di stanziamento che rappresentano somme stanziati di spesa in conto capitale o di investimento ma non ancora impegnate entro il 30 giugno. Possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

**Resoconto sommario:** Delle sedute della Commissione vengono redatti il processo verbale (*vedi voce*) nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni, l'esito delle votazioni, nonché in generale l'andamento procedurale dei lavori ed il resoconto sommario, che reca in sintesi gli interventi dei vari Commissari e le decisioni della Commissione.

**Resoconto stenografico:** Viene redatto per ogni seduta pubblica dell'Assemblea. Registra, parola per parola, l'andamento della discussione grazie al lavoro degli stenotipisti (che si avvalgono della macchina a tastiera "Michela", dal nome del suo inventore Prof. Antonio Michela, che sviluppò tale sistema nella seconda metà del 1800) e viene pubblicato dopo accurata revisione da parte dello stesso personale, previa approvazione (tacita o espressa) da parte dei Consiglieri intervenuti. Dopo tali fasi (revisione/approvazione) il resoconto stenografico, corredato di procedura e dei testi approvati, diventa atto consiliare stampato, raccolto in fascicoli e successivamente in volumi. Il singolo atto consiliare è corredato dal rispettivo indice. Vengono, inoltre, redatti gli indici semestrali attraverso i quali è possibile effettuare ricerche per materie e rispettive sottovoci.

**Riassunzione di progetti di legge:** Dei progetti di legge oggetto d'esa-

me nella precedente legislatura, che siano presentati nello stesso testo entro sei mesi dall'inizio della nuova, può essere decisa la riassunzione ovvero l'esame da parte del nuovo Consiglio. Se il progetto ha esaurito nella precedente legislatura la fase referente, esso è trattato direttamente dal Consiglio se i proponenti lo richiedano e il Consiglio accetti. Se, invece, nella precedente legislatura non è stata esaurita tale fase, il Consiglio può autorizzare la Commissione competente ad acquisire ed utilizzare il materiale già prodotto. In via di analogia, l'istituto della riassunzione è applicabile anche per le deliberazioni del Consiglio regionale.

**Ricevibilità** (*vedi anche v. ammissibilità*): Concerne gli aspetti formali e procedurali dell'atto presentato. L'articolo 5, comma 5, del Regolamento attribuisce al presidente del Consiglio il potere di giudicare sulla ricevibilità formale dei testi (leggi e deliberazioni), delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, al fine dell'applicazione dell'articolo 75, comma 4, del Regolamento. Qualora sorgano dubbi sulla ricevibilità dei progetti di legge presentati, il presidente ne riferisce al Consiglio, il quale decide per alzata di mano. È demandato invece all'Ufficio di presidenza (articolo 9, comma 1, lett. e) del Regolamento) il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali (*vedi voce*), sentita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum (*vedi voce*). Allo stesso organo è altresì demandato il giudizio sulla ricevibilità e ammissibilità: a) delle interrogazioni degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria (Articoli 103 del Regolamento); b) delle petizioni (*vedi voce*) dei cittadini (elettori della Regione) presentate, al Consiglio regionale (articolo 108 del Regolamento). Se l'Ufficio di presidenza non decide all'unanimità, delibera il Consiglio nella sua prima seduta.

**Richiami:** Concernono la disciplina delle sedute [all'articolo 55 del

Regolamento]: il presidente del Consiglio, nell'esercizio dei suoi poteri direttivi e disciplinari, può infatti rivolgere richiami ai Consiglieri. Essi consistono in inviti rivolti agli oratori ad attenersi all'argomento in discussione o a non superare i limiti di tempo stabiliti per i loro interventi, pena l'essere privati della parola; tali richiami devono essere distinti da quelli all'ordine che il Presidente infligge a quei Consiglieri che, con il loro contegno, turbano i lavori. Oltre questa sanzione, in casi di maggiore gravità, il Presidente può infliggere l'esclusione del consigliere dall'Aula per il resto della seduta, e altresì proporre al Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, di deliberare la censura, che implica l'interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un periodo da 2 a 5 giorni. I richiami invece di cui all'articolo 62 del Regolamento hanno carattere procedurale e attengono all'ordine delle discussioni: tali richiami riguardanti il Regolamento, l'ordine dei lavori, l'ordine del giorno, le modalità e le priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la trattazione (analogamente a quanto avviene per le questioni - pregiudiziale e sospensiva - aventi carattere incidentale). Su tali richiami, dopo l'illustrazione del proponente, può intervenire un solo consigliere contrario. Se il Consiglio è chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano. La norma in argomento è importante perché si applica, in via di analogia, in ogni altro caso in cui si tratti di questione procedurale.

**Ricorso avverso legge regionale** (*vedi v. Regione*).

## S

**Saldo finanziario:** È la differenza tra le entrate e le uscite del bilancio annuale di previsione: positiva (c.d. avanzo finanziario) se le entrate

sono maggiori delle uscite; negativa (c.d. disavanzo finanziario) se le uscite superano le entrate.

**Seduta del Consiglio regionale:** È il momento ufficiale di riunione del Consiglio. All'ora indicata, il presidente fa il suo ingresso in Aula e, preso posto al banco della presidenza, annuncia: "la seduta è aperta". Dà quindi notizia dei congedi richiesti dai consiglieri e di eventuali altre comunicazioni (*vedi v. comunicazioni del presidente del Consiglio regionale*). L'Assemblea passa quindi all'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, rispettando (in via di massima) l'ordine di iscrizione. Tranne nel caso eccezionale, che l'Assemblea medesima decida di riunirsi in seduta segreta (*vedi v. seduta segreta del Consiglio regionale*), tutte le sedute sono pubbliche (ad esse possono assistere i cittadini che ne facciano richiesta, i giornalisti, nonché gli operatori radioTV) e rese di pubblica ragione mediante i resoconti stenografici (*vedi v. resoconto stenografico*). Le sedute consiliari - che possono essere due o anche tre in uno stesso giorno, distinguendosi in antimeridiane, pomeridiane e notturne - recano, legislatura per legislatura, un numero progressivo. È possibile seguire le sedute del Consiglio in audio-video in Internet all'indirizzo: [www.consiglioregionale.piemonte.it/](http://www.consiglioregionale.piemonte.it/)

Se il normale svolgimento della discussione viene turbato dal cosiddetto "tumulto", e risultino vani i richiami all'ordine del presidente, questi si alza ed in tal modo viene sospesa ogni discussione. Se il "tumulto" continua, il presidente sospende la seduta nuovamente per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato con lo stesso ordine del giorno per il primo giorno non festivo alla stessa ora della precedente convocazione, salvo diversa disposizione del presidente da comunicare prima che la seduta sia tolta.

**Seduta segreta del Consiglio regionale:** Normalmente le sedute del Consiglio sono pubbliche. Può, tuttavia, riunirsi in seduta segreta quando vi sia la proposta motivata del presidente del Consiglio o della

Giunta o di almeno 10 consiglieri. Vanno comunque trattate in seduta segreta le questioni riguardanti l'operato di persone. In tali ipotesi, il processo verbale (*vedi voce*) della seduta è redatto da uno dei consiglieri segretari (*vedi voce*).

**Segretario generale del Consiglio regionale:** Il direttore regionale (*vedi voce*) cui è affidato il coordinamento delle direzioni regionali del Consiglio regionale (aggregate in un'unica area di coordinamento) assume la denominazione di "Segretario generale del Consiglio regionale". Provvede alle funzioni di cui all'articolo 81, comma 2, dello Statuto relativamente al Consiglio e in particolare: a) coordina le funzioni connesse agli aspetti giuridico-normativi dell'attività degli organi del Consiglio; b) svolge, avvalendosi delle strutture consiliari, il controllo della qualità tecnica della produzione normativa.

**Sessione di bilancio:** È il periodo di tempo destinato all'esame del disegno di legge del bilancio (annuale e pluriennale) e della legge finanziaria. L'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2001 prevede che siano approvati, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.

**Sindacato ispettivo** (*vedi v. interpellanza e v. interrogazione*).

**Sistema elettorale regionale** (*vedi v. Consiglio regionale*).

**Sospensiva** (*vedi v. questione sospensiva*).

**Sottocommissione** (*vedi v. commissioni permanenti*).

**Spesa/e:** Somma erogata, il cui regime giuridico si articola in quattro fasi: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. Il rispetto della sequenza procedurale stabilita dalla legge assicura la legittimità del procedimento contabile e, dunque, il rispetto del principio di legalità. Nel bilancio della Regione, le spese sono ripartite in funzioni obiettivo

(modalità di lettura del bilancio secondo lo scopo) con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali, in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del Consiglio, in capitoli secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa ed il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della stessa.

**Sportello del Cittadino** (*vedi v. URP-Sportello del cittadino del Consiglio regionale*).

**Stemma:** Quello della Regione Piemonte, adottato con legge regionale n. 4 del 1984, ha forma quadrata, con croce d'argento in campo rosso spezzata da lambello azzurro a tre gocce. Di fatto è stato ripreso l'antico stemma subalpino, risalente al 1424. Compare su tutti gli atti ufficiali della Regione, talvolta anche nella versione B/N, ma sempre secondo misure e colori ben determinati e coordinati. Non può essere utilizzato da soggetti esterni all'Ente, se non in casi eccezionali, previa autorizzazione regionale. Altri segni distintivi visivi della Regione sono la bandiera e il gonfalone (*vedi voci*)

**Status dei Consiglieri** (*vedi v. consigliere regionale*).

**Statuto:** È la "Costituzione" della Regione: determina, in armonia con la Costituzione, la forma di governo regionale e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione. Regola, altresì, l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. La procedura di approvazione (e di modificazione) è disciplinata dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione: due deliberazioni successive approvate con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, adottate ad intervallo non minore di due mesi, con possibilità per il Governo di promuovere la questione di legittimità sullo Statuto approvato entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Il terzo comma dell'articolo 123 pre-

vede che lo Statuto possa essere sottoposto a referendum popolare (*vedi v. referendum*).

**Storno/i** (*vedi anche v. fondi di riserva*): Trasporto di somme da un'unità previsionale di base all'altra del bilancio sia per gli stanziamenti di competenza che per quelli di cassa. Tale istituto è consentito esclusivamente con legge: è ammesso l'atto amministrativo soltanto nel caso di utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie (articolo 18 della legge regionale n. 7 del 2001), del fondo speciale per le spese impreviste (articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2001), del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2001), del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (articolo 21 della legge regionale n. 7 del 2001) e dei fondi speciali (articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2001).

**Stralcio**: Termine con cui si indica l'operazione consistente nello scorporare dal più ampio testo di un progetto di legge uno o più articoli o disposizioni che abbiano autonoma rilevanza normativa, per farne oggetto di diversa deliberazione.

**Subemendamento** (*vedi v. emendamento*).

## T

**Testo unico**: È un atto normativo risultante dal coordinamento di una serie di leggi, emanate successivamente nel tempo riguardanti determinate materie, redatto al fine di una migliore comprensione e applicazione. Recentemente la legge n. 59 del 1997 (c.d. Bassanini uno) - contenente delega al Governo, tra l'altro, per la semplificazione amministra-

tiva - ha individuato come strumento di semplificazione anche la compilazione di testi unici legislativi o regolamentari. L'articolo 7 della successiva legge n. 50 del 1999, c.d. Bassanini quater (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1998), nel rispondere all'esigenza di riordino normativo (legislativo e regolamentare), ripropone l'utilizzo del testo unico per materia. Se il riordino normativo (legislativo) che prevede l'emanazione di un testo unico è retto da una legge di delegazione, il Testo unico è approvato con decreto legislativo; tra i più recenti quello sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), emanato in attuazione della legge (di delegazione) 3 agosto 1999, n. 265. Invece, se il riordino normativo è di tipo regolamentare, il relativo Testo unico è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, con la procedura di cui all'articolo 7, comma 4, della legge n. 50 del 1999 (*vedi anche v. delegificazione*). Anche le Regioni possono redigere Testi unici, che vanno approvati come nuove leggi, approvate articolo per articolo.

**Testo unificato:** Nella sua attività istruttoria, quando la Commissione si trova ad esaminare una pluralità di progetti di legge sulla stessa materia, può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione oppure può procedere alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti (c.d. abbinamento, *vedi voce*), mediante la predisposizione di un unico testo, anche avvalendosi di un apposito comitato ristretto (*vedi v. Commissioni permanenti*). Il testo unificato comprende tutti i progetti di legge, i quali sono così indissolubilmente legati tra loro nell'iter procedimentale e nel suo esito. Lo stesso discorso vale anche per le proposte di deliberazione.

**Tumulto** (*vedi Seduta del Consiglio regionale*).



# U

**Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:** È organo del Consiglio regionale, che lo legge al suo interno. È composto dal presidente, da due vicepresidenti (di cui uno espressione della minoranza), che sostituiscono a turno il presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza, e da tre consiglieri segretari (di cui uno espressione della minoranza), che coadiuvano il presidente nelle sedute, effettuando gli appelli nominali per la verifica del numero legale o procedendo all'appello nominale per le votazioni, verificando i risultati delle votazioni e sovrintendendo ai resoconti delle sedute. L'Ufficio di presidenza, come prevede l'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio: a) provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale addetto al Consiglio nell'ambito dello Statuto e delle leggi; b) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri; c) coordina il funzionamento delle Commissioni; d) provvede alle necessità dei gruppi consiliari nell'ambito di quanto stabilito dalla legge; e) giudica sull'ammissibilità e ricevibilità formale delle proposte di iniziativa popolare e degli Enti locali, ed esercita i poteri assegnatigli dalla legge in materia di referendum; f) nomina le delegazioni consiliari, di norma secondo la proporzione dei Gruppi consiliari; g) amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità; h) delibera il conferimento di incarichi e di consulenze per gli organismi consiliari, sentite le Commissioni consiliari per quanto di competenza; i) promuove ed organizza convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche. All'Ufficio di presidenza spettano altresì i poteri di indirizzo per l'attuazione dell'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale (*vedi voce*).

**Urp-Sportello del Cittadino del Consiglio regionale:** È l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, a disposizione dei cittadini per informazioni sull'Assemblea e i suoi organi; sulle leggi regionali e nazionali e sulle normative comunitarie; sulle iniziative ed occasioni di incontro (pubblicazioni, seminari, mostre) promosse dal Consiglio ed, in generale, sull'attività e i compiti della Regione. Ha sede nello stesso isolato di Palazzo Lascaris, in Via Arsenale 14/G (Tel. 011.57.57.444 - fax 011.57.57.445 - e mail : urp@consiglioregionale.piemonte.it

**Unità previsionali di base (UPB)** (*vedi anche v. entratale e v. spesa*): Nuova unità elementare del bilancio regionale, oggetto di approvazione consiliare. È riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività di competenza di ciascun Assessorato.

**Urgenza** (*vedi v. dichiarazione d'urgenza*).

## V

**Vacatio legis** (*vedi anche v. dichiarazione d'urgenza*): Periodo di tempo (normalmente quindici giorni) intercorrente tra la data di pubblicazione di una legge (e di un Regolamento) e la data della loro entrata in vigore.

**Verbale** (*vedi v. processo verbale*).

**Verifica elezioni** (*vedi v. Giunta delle elezioni*).

**Vicepresidenti del Consiglio regionale** (*vedi anche v. Ufficio di presidenza*): Sono due ed assistono il presidente, collaborando con lui.

Possono sostituirlo nella direzione dei dibattiti e in ogni caso in cui ne siano delegati dal presidente. Sono designati, alternativamente, per un periodo di mesi sei, a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.

**Votazione:** Terminato l'esame del provvedimento (progetto di legge, deliberazione, ordini del giorno/mozioni) sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, si passa alla fase della votazione. Le votazioni possono avvenire in forma palese (per alzata di mano, con dispositivo elettronico o per appello nominale) o a scrutinio segreto (mediante scheda da deporre nell'urna o con dispositivo elettronico). Per quanto riguarda la votazione delle leggi, quella dei singoli articoli si svolge in forma palese (normalmente per alzata di mano, salvo che tre Consiglieri chiedano l'appello nominale), quella sulla votazione finale sulla legge deve essere sempre fatta per appello nominale (articolo 82 del Regolamento). Alzata di mano: È la forma di votazione impiegata di norma nelle votazioni dell'Assemblea, a meno che tre Consiglieri, prima dell'inizio della votazione, chiedano, anche verbalmente, l'appello nominale (articolo 66, comma 2, del Regolamento). Il voto per alzata di mano può essere soggetto a riprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, da un Consigliere (articolo 67, comma 2, del Regolamento). Il Presidente, qualora ritenga che sussistano dubbi sul risultato, può disporre la votazione per appello nominale (articolo 67, comma 3, del Regolamento). Appello nominale: È la forma di votazione impiegata dall'Assemblea, quando è richiesta da almeno tre Consiglieri. Un Consigliere segretario (o altro componente dell'Ufficio di Presidenza) procede ad un primo ed, eventualmente, ad un secondo appello dei Consiglieri in ordine alfabetico. La votazione per appello nominale è obbligatoria per la votazione finale dell'intero testo della legge (articolo 82 del Regolamento) e per la verifica del numero legale (articolo 68 del Regolamento). Si può fare ricorso ad essa anche quando, essendo il risultato incerto, sia richiesta la controprova. La votazione per appello nominale può aver luogo mediante dispositivo elettronico.

co. Dispositivo elettronico di voto: È costituito da terminali di voto collocati sopra il sedgio di ciascun Consigliere, terminali collegati ad un'unità centrale. Ciascun consigliere deve inserire nel terminale la propria tessera magnetica (badge); il terminale identifica il consigliere che si è seduto a quel sedgio. Per votare occorre premere uno dei tre tasti del terminale di voto che corrispondono, rispettivamente, al voto favorevole, al voto contrario e all'astensione. Alla pressione del tasto nelle votazioni palesi, si accende una lampadina verde (favorevole), rossa (contrario), oppure bianca (astensione). Dopo che il presidente ha dichiarata chiusa la votazione, i voti vengono automaticamente contabilizzati dall'unità centrale, la quale in pochi secondi fornisce i risultati che vengono esposti in caratteri luminosi su un grande tabellone centrale collocato in Aula. I singoli voti sono altresì esposti luminosamente in un tabellone laterale che riproduce la pianta dell'Assemblea. Ovviamente, nelle votazioni a scrutinio segreto si accendono solo le lampadine dei tasti collocati sui singoli terminali di voto (e non quelli posti sui tabelloni laterali). L'unità centrale fornisce soltanto il risultato complessivo e l'indicazione dei votanti. L'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione, ha adottato norme per l'utilizzo di tale sistema. Scrutinio segreto: La votazione, che si svolge per chiamata, consiste nel deposito nell'urna della scheda di votazione (ad esempio per le deliberazioni concernenti nomine di competenza del Consiglio regionale e per le questioni riguardanti persone). La votazione a scrutinio segreto può avvenire, altresì, con il dispositivo elettronico in modo da garantire la segretezza del voto dei singoli Consiglieri sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati.

### **Votazione per le nomine**

Qualora il Consiglio debba procedere alle nomine o designazioni di più di due persone e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun Consigliere limita il proprio voto (c.d. "voto limitato"), ove non sia diversamente proposto con voto unanime dalla Commissione consultiva per le nomine (vedi voce) ai due terzi degli eligendi, con arrotondamento della

eventuale frazione di numero all'intero più vicino. Con voto limitato si procede, altresì, all'individuazione dei Consiglieri delegati per l'elezione del Presidente della Repubblica (articolo 17, comma 1, lett. d) dello Statuto).

Nel caso di nomine regolate da norme di legge che garantiscono una riserva di posti per le minoranze sono eletti i candidati proposti, sostenuti dalle minoranze (c.d. "dichiarazione di collegamento"), nell'ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la riserva dei posti predetta.

Qualora il Consiglio non provveda alle nomine nei termini previsti, vi provvede il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, ai sensi della legge 15 luglio 1994 n. 444, e della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati).

**Voto plurimo:** Si contrappone al voto espresso a titolo individuale. È disciplinato dettagliatamente dall'articolo 37 del Regolamento e consiste nella possibilità che ogni Gruppo consiliare esprima, nelle votazioni in sede di Commissione - con la sola eccezione della Giunta delle elezioni (*vedi voce*) - tutti i voti di cui dispone in Consiglio. I consiglieri del Gruppo Misto esprimono il solo proprio voto, salvo delega scritta degli altri componenti del Gruppo stesso. Il voto plurimo a nome dei Gruppi che siano rappresentati in Commissione da due o più consiglieri è espresso da uno degli stessi a ciò delegato dal Presidente del Gruppo. Collana



“I tascabili di Palazzo Lascaris”

Direzione Comunicazione Istituzionale

Direttore: Luciano Conterno

Direzione Processo Legislativo

Direttore: Adriana Garabello

Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale

Direttore: Maria Rovero

Settore Informazione

Dirigente: Marina Ottavi

Settore Comunicazione e Partecipazione

Dirigente: Michelangelo Fessia

Settore Assemblea Regionale

Dirigente: Giuseppe Fraudatario

Cura redazionale: Bruna Marte, Paolo Vinai

Stampa:

Arti Grafiche Giaccone - Chieri

